



Reggio Emilia
città
delle persone

Regolamento comunale sulla democrazia e la giustizia urbana e climatica a Reggio Emilia

Approvato con delibera di C.C. n. 141 del
12.09.2022, e modificato con delibera di C.C.
n. 48. del 18.3.2024

LUISS



EUARENAS

Questo progetto è stato finanziato dal programma UE Horizon2020
per la ricerca e l'innovazione con convenzione No.959420



Regolamento sulla democrazia e la giustizia urbana e climatica a Reggio Emilia

Approvato con delibera di C.C. n. 141 del 12.09.2022, e modificato con delibera di C.C n. 48. del 18.3.2024

REGOLAMENTO SULLA DEMOCRAZIA E LA GIUSTIZIA URBANA E CLIMATICA A REGGIO EMILIA

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità, oggetto e ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Principi procedurali della co-governance urbana
- Art. 4 Principi sostanziali, valori e obiettivi della co-governance urbana

TITOLO II - LA CO-PROGRAMMAZIONE: LE CONSULTE

- Art. 5 La struttura di co-governance per la co-programmazione
- Art. 6 Quartieri e Consulta di Quartiere
- Art. 7 Le Consulte d'Ambito
- Art. 8 La Componente non elettiva delle Consulte d'Ambito
- Art. 9 La Componente ausiliaria e facilitatrice delle Consulte d'Ambito e i Referenti d'Ambito indicati tra i componenti del Consiglio comunale
- Art. 10 La componente elettiva delle Consulte d'Ambito e il sistema elettorale per eleggerla
- Art. 11 Composizione della Consulta d'Ambito e gratuità degli incarichi
- Art. 12 Il Coordinatore e la coordinatrice della Consulta d'Ambito
- Art. 13 Funzioni della Consulta d'Ambito
- Art. 14 Funzione propositiva e redigente
- Art. 15 Funzione consultiva
- Art. 16 Poteri della Consulta d'Ambito
- Art. 17 Durata, sostituzioni di componenti, scioglimento della Consulta d'Ambito
- Art. 18 Funzionamento della Consulta d'Ambito
- Art. 19 Sedi
- Art. 20 La Consulta cittadina
- Art. 21 Risorse Organizzative

TITOLO III - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALI, REFERENDUM E DIBATTITO PUBBLICO LOCALE

CAPO I - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALI

- Art. 22 Attuazione degli istituti e dei diritti di partecipazione
- Art. 23 Consulte telematiche
- Art. 24 Consulta per la parità e le pari opportunità di genere
- Art. 25 Consigli degli studenti e delle studentesse
- Art. 26 Anagrafe delle associazioni
- Art. 27 Consultazioni popolari
- Art. 28 Consiglio comunale aperto
- Art. 29 Istruttoria pubblica

- Art. 30 Istanze e petizioni
- Art. 31 Mozione di iniziativa popolare
- Art. 32 Proposta di deliberazione di iniziativa popolare
- Art. 33 Petizione elettronica
- Art. 34 Interpellanza civica

CAPO II - REFERENDUM

- Art. 35 Istituzione della Consulta di garanzia
- Art. 36 Oggetto del referendum
- Art. 37 Potere di iniziativa
- Art. 38 Compiti della Consulta di garanzia in materia referendaria
- Art. 39 Procedimento
- Art. 40 Presentazione della proposta di referendum da parte di cittadine e cittadini
- Art. 41 Iniziativa referendaria del Consiglio comunale
- Art. 42 Indizione del referendum
- Art. 43 Sospensione e revoca del referendum
- Art. 44 Elettorato attivo
- Art. 45 Procedimento elettorale
- Art. 46 Operazioni preliminari al voto
- Art. 47 Operazioni di voto
- Art. 48 Operazioni di scrutinio
- Art. 49 Validità della consultazione ed approvazione del quesito
- Art. 50 Proclamazione e pubblicazione dell'esito
- Art. 51 Effetti del referendum
- Art. 52 Diritti del Comitato promotore
- Art. 53 Spese derivanti dallo svolgimento del referendum

CAPO III - DIBATTITO PUBBLICO LOCALE E STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DELIBERATIVA

- Art. 54 Definizione dello strumento del dibattito pubblico locale (DPL)
- Art. 55 Interventi, progetti e opere oggetto di dibattito pubblico locale
- Art. 56 Materie che rientrano tra gli interventi soggetti a dibattito pubblico locale
- Art. 57 Attivazione del dibattito pubblico locale: indizione e modalità di svolgimento
- Art. 58 Informazione
- Art. 59 Avvio del dibattito pubblico locale
- Art. 60 Esiti del dibattito pubblico locale
- Art. 61 Strumenti di democrazia deliberativa
- Art. 62 Ufficio tecnico di garanzia
- Art. 63 Sessione annuale per la partecipazione

TITOLO IV - DIGITALIZZAZIONE. COMUNICAZIONE APERTA E INCLUSIVA E INFRASTRUTTURE ABILITANTI

- Art. 64 Comunicazione aperta e inclusiva
- Art. 65 Infrastrutture abilitanti istituzionali centrali: il Laboratorio Urbano Aperto e il City Science Office
- Art. 66 Infrastruttura abilitante istituzionale a livello decentrato: Case di Quartiere

Art. 67 Digitalizzazione

TITOLO V - LA CO-PROGETTAZIONE: I PATTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E L'INNOVAZIONE (PSSI) E LE FORME GIURIDICHE DELLA CO-GOVERNANCE

CAPO I

Art. 68 Il procedimento di co-progettazione: obiettivi, principi e criteri di fattibilità

Art. 69 Procedimento di co-progettazione: caratteristiche, oggetto del confronto e fasi di attuazione

CAPO II

Art. 70 Il Partenariato per lo Sviluppo Sostenibile e l'Innovazione (PSSI)

Art. 71 Gli strumenti giuridici di attuazione dei PSSI

Art. 72 Strumenti di attuazione dei PSSI previsti da normative nazionali contenute in testi unici

Art. 73 Strumenti di attuazione dei PSSI previsti da ulteriori normative nazionali e regionali per attività o servizi di interesse economico

Art. 74 Il Contratto d'impatto

Art. 75 Il Contratto Climatico

Art. 76 Strumenti di attuazione dei PSSI elaborati da prassi consolidate o atti non legislativi

Art. 77 Strumenti di attuazione dei PSSI istituzionalizzati

Art. 78 Clausola di atipicità e recepimento automatico di ulteriori strumenti di attuazione dei PSSI

Art. 79 Modalità di finanziamento dei PSSI

Art. 80 Bilancio di comunità

Art. 81 Responsabilità e inadempimento degli obblighi derivanti dal PSSI

Art. 82 L'organizzazione amministrativa per lo Sviluppo Sostenibile e l'Innovazione

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 83 Interpretazione normativa

Art. 84 Disposizioni finanziarie

Art. 85 Disposizioni procedurali del Comune

Art. 86 Periodo di sperimentazione e valutazione del Regolamento

ALLEGATO 1 - AMBITI E QUARTIERI

TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità, oggetto e ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto delle previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, definisce le regole e le modalità per la realizzazione di una città collaborativa. La partecipazione e la collaborazione fra il Comune e le comunità territoriali declinate in questo Regolamento si ispirano ai principi e precetti costituzionali e in particolare attuano gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 114, comma 2, e 117, comma 6, 118, comma 2, della Costituzione.
2. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento le previsioni regolamentari del Comune relative all'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. Il presente Regolamento recepisce e si conforma al D.lgs.36/2023 "Codice dei contratti pubblici", al D.lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e alla Direttiva 2/2017 della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di LINEE GUIDA sulla consultazione pubblica in Italia (Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14.7.2017).
4. Il presente Regolamento si ispira ai principi della collaborazione civica ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 3 comma 2, 4, 9, Cost.; della democrazia deliberativa e comunanza di interessi ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 38, 43, 117 comma 3, 118, commi 1 e 4 Cost. per istituire una nuova struttura di co-governance del Comune di Reggio Emilia basata su organismi e protocolli di partecipazione e collaborazione per perseguire una programmazione amministrativa e politica che soddisfi le reali esigenze territoriali e realizzi concretamente un modello di sviluppo urbano sostenibile, giusto e democratico.
5. Il presente Regolamento disegna il modello di co-governance del Comune di Reggio Emilia, ovvero individua i soggetti che collaborano con il Comune nella programmazione e nell'azione amministrativa, le modalità giuridiche che rendono possibile questa collaborazione e le finalità a cui si ispira e gli obiettivi che intende raggiungere.
6. I soggetti che collaborano con il Comune sono:
 - a) gli organismi di partecipazione su base territoriale, chiamati Consulte, che trovano il loro fondamento giuridico nell'art. 8 del Testo Unico degli Enti Locali. Le Consulte (cittadina, di ambito e di Quartiere) rappresentano le modalità e i luoghi che, a partire dalla scala di Quartiere, innervano la co-programmazione, ossia consentono il dialogo e il confronto tra comunità e Comune sul piano della coerenza tra gli obiettivi di governo e la loro attuazione, in particolare dal punto di vista della giustizia urbana climatica e tecnologica. Vengono elette sulla base del metodo del suffragio universale e la loro funzione principale è quella della co-programmazione delle politiche dell'Ente pubblico, potendo rappresentare le esigenze, i problemi e le risorse dei territori.
 - b) tutti quei soggetti, appartenenti alle cosiddette "cinque eliche" della co-governance urbana, ossia abitanti, istituzioni pubbliche, istituzioni culturali, università e scuole, enti del Terzo Settore, imprese che, si impegnano in modo responsabile e diretto nella co-progettazione e co-gestione di iniziative, attività, servizi che supportano la realizzazione degli

obiettivi di politica pubblica. In questo senso i progetti collaborativi rappresentano lo strumento operativo della co-programmazione e si concretizzano in un rapporto che lega i soggetti protagonisti formalizzato a livello giuridico e denominato “Partenariato per lo Sviluppo Sostenibile e l’Innovazione”. I progetti collaborativi rappresentano modalità innovative di governance urbana in quanto prevedono responsabilità di governo dei beni comuni urbani distribuite tra tutti gli attori del territorio coinvolti.

7. L’obiettivo della co-programmazione e della co-progettazione è realizzare un modello integrato di città collaborativa, che faciliti e supporti il protagonismo delle comunità nell’elaborazione e attuazione di un disegno di città democratica che sperimenta una transizione ecologica, digitale e tecnologica giusta, innovativa e sostenibile.

Art. 2 Definizioni

1. Sono rilevanti le seguenti definizioni:
 - a) **Abitanti:** con il termine abitanti si intendono le persone di ogni provenienza geografica; di ogni appartenenza nazionale ed etnica; di ogni condizione personale, sociale, politica, economica, di lingua, religione, identità o espressione di genere che vivono o attraversano il territorio composto dai 55 Quartieri del Comune e intrattengono un rapporto continuativo con il Quartiere di riferimento per diverse ragioni, tra le quali lo studio, il lavoro, l’associazionismo e il domicilio. La definizione di abitanti comprende anche i soggetti che necessitano di politiche di inclusione sociale, quali ad esempio gli individui senza fissa dimora.
 - b) **Ambito:** l’Ambito è l’unità di misura territoriale a cui corrisponde la funzione di co-programmazione in capo alla Consulta, che ha esito nel Patto d’Ambito. Gli ambiti territoriali individuano, anche sulla base delle esperienze di collaborazione compiute negli anni, le macro-aggregazioni dei 55 Quartieri del Comune di Reggio Emilia. Gli Ambiti, inoltre, presentano caratteristiche utili alla replicabilità dei progetti sperimentati nei singoli contesti, anche quando realizzati alla scala di Quartiere, perché sono caratterizzati dall’omogeneità urbanistico-paesaggistica di ciascuno di essi.
 - c) **Architetto/a di Quartiere** (funzionario/a di sviluppo territoriale): è il/la dipendente del Comune che svolge una doppia attività:
 - in relazione alla fase di co-programmazione collabora all’istruttoria condotta a livello di Quartiere e riporta le esigenze emerse alla Consulta d’Ambito affinché siano valutate ai fini della stesura delle linee politiche programmatiche dell’Ambito; partecipa con funzione di ausilio alle sedute della Consulta d’Ambito;
 - in relazione alla fase di co-progettazione, interpreta il ruolo di attivatore del dialogo con il Comune e in specifico potenzia il protagonismo attivo e responsabile delle comunità; favorisce i processi di innovazione sociale e urbana; supporta la co-progettazione con le comunità cercando nuove soluzioni ai bisogni individuati e costruendo nuove connessioni o facilitando quelle esistenti.
 - d) **Beni comuni:** sono i beni, i servizi e le infrastrutture, tangibili e intangibili, che le comunità territoriali e il Comune, anche attraverso procedure deliberative, collaborative e di co-governance riconoscono

essere funzionali al benessere collettivo urbano e/o strumentali al raggiungimento di obiettivi di pieno sviluppo e realizzazione della persona, di giustizia sociale, economica, climatica e tecnologica. Comunità e Comune si attivano, per questo, nei loro confronti in base al principio di collaborazione civica che trova il suo fondamento costituzionale dal combinato disposto degli artt. 2, 3 comma 2, 4, 9; al principio della comunanza d'interessi ai sensi degli artt. 2, 38, 43 della Costituzione; al principio di sussidiarietà orizzontale, ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per condividere la responsabilità della loro co-creazione, cura, gestione, governo e rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva da parte delle generazioni presenti e future e il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, giustizia climatica e tecnologica, di inclusione sociale. Il complesso delle azioni di co-creazione, cura, gestione, governo e rigenerazione dei beni, servizi e infrastrutture urbani portato avanti da comunità e Comune si definisce "co-governance urbana" e deve essere ispirato ai principi, valori e obiettivi delineati agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.

- e) **Bilancio di Comunità:** è lo strumento idoneo a misurare e valutare l'impatto prodotto dal Partenariato per lo Sviluppo Sostenibile e l'Innovazione. Esso è disciplinato dall'art. 81 del presente Regolamento, che individua anche le dimensioni d'impatto rilevanti. Si tratta di uno strumento che, ove opportuno, può essere adottato anche al di fuori della sottoscrizione di un Partenariato per lo Sviluppo Sostenibile e l'Innovazione.
- f) **Case di Quartiere:** le Case di Quartiere rappresentano l'evoluzione dei centri sociali di Reggio Emilia intesi come luoghi di socialità e integrazione sociale, ma anche come unità di prossimità e co-governance, centri di erogazione di servizi, attività e iniziative di prossimità basate sull'ascolto delle esigenze dei Quartieri e sulla partecipazione attiva delle comunità di riferimento.
- g) **Co-programmazione:** è il procedimento con il quale le Consulte d'Ambito partecipano alla programmazione delle politiche dell'Ente, collaborando alla costruzione del Documento Unico di Programmazione attraverso il Patto d'Ambito.
- h) **Co-progettazione:** è il procedimento con il quale il Comune, insieme ad altri attori pubblici, privati, del Terzo Settore, istituzioni della conoscenza e cittadini, elabora Partenariati per lo Sviluppo Sostenibile e l'Innovazione. Essa può essere stimolata dalle esigenze espresse dai territori attraverso la co-programmazione, nel Patto d'Ambito.
- i) **Consulta di Quartiere (CdQ):** la Consulta di Quartiere è l'assemblea degli abitanti di ciascun Quartiere, riunita e presieduta dai rappresentanti che sono stati eletti come componenti della Consulta d'Ambito i quali rendicontano sul lavoro svolto e raccolgono le istanze del territorio.
- j) **Consulta d'Ambito (CdA):** la Consulta d'Ambito è un organismo che si ispira ai principi e metodi della democrazia deliberativa ed è presente in ciascun Ambito territoriale. È formata da una componente elettiva, da una componente non elettiva e da una componente ausiliaria e facilitatrice. Esamina le istanze periodiche espresse dai Quartieri e ne individua le

- priorità, segnala i disservizi e contribuisce alla formulazione delle linee politiche programmatiche dell'Ambito attraverso i Patti d'Ambito.
- k) **Consulta cittadina:** la Consulta cittadina è formata dai componenti eletti e non eletti di tutte le Consulte. Essa è un luogo di discussione ampio sullo stato di avanzamento delle politiche pubbliche cittadine e sullo stato di salute dei rapporti tra Comune e realtà territoriali decentrate.
 - l) **Comune:** il Comune di Reggio Emilia nelle sue diverse articolazioni istituzionali, politiche, amministrative e organizzative.
 - m) **Comunità:** con il termine comunità si intendono tutti i soggetti che abitano, oppure attraversano, o frequentano il territorio dei 55 Quartieri del Comune, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, le istituzioni dell'educazione e della ricerca, le organizzazioni di rappresentanza degli interessi, le altre organizzazioni pubbliche e private presenti sul territorio comunale che si attivano per la cura della città, ovvero del territorio e delle sue infrastrutture, e della comunità stessa, ovvero delle persone che vivono nei territori, all'interno dei contesti delle ville, dei Quartieri e delle frazioni cittadine ai sensi del presente Regolamento.
 - n) **Laboratorio Aperto:** il Laboratorio Aperto ha sede presso i Chiostrini di San Pietro. È coordinato da un soggetto gestore in convenzione con il Comune. Ha lo scopo di favorire processi di innovazione sostenibile urbana, sociale e tecnologica, grazie alla costruzione di un ecosistema degli attori interessati a parteciparvi. Il Laboratorio Aperto è quindi la sede di iniziative di ricerca e sviluppo coerenti con quanto previsto in questo Regolamento e collabora con il Comune e con altri centri di ricerca e innovazione non solo a livello locale.
 - o) **Partenariato per lo Sviluppo Sostenibile e l'Innovazione (PSSI):** per una definizione si rimanda all'art. 70 del presente Regolamento.
 - p) **Patto d'Ambito:** è il prodotto della co-programmazione di cui sono investite le Consulte d'Ambito, ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento.
 - q) **Quartiere:** il Quartiere è una porzione del territorio comunale definita dall'art. 6, comma 4 del presente Regolamento.
 - r) **Ufficio della Scienza per la Città o City Science Office (CSO):** il Comune in collaborazione con il Laboratorio Aperto, Università, centri di ricerca e organizzazioni della conoscenza, compone un gruppo di lavoro denominato City Science Office che funge da centro di ricerca e sviluppo, luogo di studio, ascolto e supporto alla sperimentazione di innovazioni nell'ambito delle politiche pubbliche comunali e alla prototipazione di soluzioni alle sfide poste dai territori a partire dalle pratiche di innovazione urbana realizzate all'interno delle esperienze di co-governance attuate attraverso questo Regolamento. Attraverso il CSO il Comune crea collaborazioni con gli attori locali, nazionali e internazionali dell'innovazione e della scienza per rendere Reggio Emilia una città aperta alla sperimentazione nell'ambito della propria azione di governo.

Art. 3 Principi procedurali della co-governance urbana

1. La relazione tra le comunità dei territori e il Comune si ispira ai seguenti principi generali di cui alla Direttiva 2/2017 della Ministra per la semplificazione e la

pubblica amministrazione in materia di Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia:

- a) **Impegno:** l'apertura di un processo partecipativo deve essere uno dei valori che ispira l'attività dal Comune, che si impegna a garantire il rispetto dei sotto riportati principi generali per le politiche di inclusione e dei risultati ed impatti derivanti dai processi partecipativi.
- b) **Chiarezza:** gli obiettivi delle pratiche partecipative, così come l'oggetto, i destinatari, i ruoli e i metodi devono essere definiti chiaramente prima dell'avvio al fine di favorire una partecipazione corredata da informazioni pertinenti, complete e facili da comprendere anche per chi non possiede competenze tecniche.
- c) **Trasparenza:** tutte le fasi, gli aspetti e i costi dei processi partecipativi sono resi pubblici, non solo per la platea dei diretti interessati, ma per tutti.
- d) **Sostegno alla partecipazione:** la consapevolezza dell'importanza dei processi partecipativi deve essere sostenuta anche mediante attività di informazione, comunicazione ed educazione volte a far crescere la cultura collaborativa di abitanti, imprese e associazioni.
- e) **Privacy:** ogni percorso partecipativo deve garantire il rispetto della privacy dei partecipanti ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) e della normativa vigente.
- f) **Imparzialità:** ogni processo partecipativo deve essere progettato e realizzato garantendone l'imparzialità in modo tale da perseguire l'interesse generale.
- g) **Inclusione:** il Comune attraverso azioni, programmi e procedure deve garantire che i processi e gli strumenti di partecipazione siano il più possibile accessibili, inclusivi e aperti, assicurando uguale possibilità di partecipare a tutte le persone interessate. L'inclusione che il Comune e le comunità perseguono riguarda anche le future generazioni e la tutela della biodiversità e di tutte le risorse ambientali che assicurano la vita e la sopravvivenza del pianeta e dei suoi abitanti.
- h) **Tempestività:** il processo partecipativo, quando sia parte di un processo decisionale più ampio, deve dare ai partecipanti la possibilità effettiva di concorrere a determinare la decisione finale; pertanto, deve essere condotto in modalità deliberative attraverso le fasi in cui i differenti punti di vista siano ancora in discussione e sussistano le condizioni per cui diversi approcci alla materia in oggetto possano essere presi in considerazione.
- i) **Orientamento al cittadino, all'abitante, alle comunità territoriali:** i soggetti chiamati a partecipare sostengono un onere in termini di tempo e risorse, pertanto, la partecipazione deve essere organizzata in modo da rendere tollerabile questo impegno ed eliminare i possibili ostacoli inerenti all'accessibilità.
- j) **Democrazia elettronica:** il Comune si riconosce nella Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 sulla e-democrazia nell'Unione europea (2018/C 263/21) che vede nella democrazia elettronica uno strumento di risposta: 1) alle recenti crisi e difficoltà in ambito finanziario, economico, politico e sociale che stanno gravemente colpendo i singoli Stati membri e l'Unione nel suo complesso; 2) alla tesi relazione dei cittadini con la politica; 3) alla rilevanza della partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini e della società civile nella vita democratica; 4)

alla necessità di trasparenza e informazione per il funzionamento della democrazia, come pure per la legittimazione e l'assunzione di responsabilità di ciascun livello della struttura di governo dell'UE; 5) alla necessità di migliorare il collegamento democratico fra cittadini e istituzioni politiche. L'ente locale accoglie inoltre la raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec(2009)1 sulla democrazia elettronica che "invita gli Stati membri a garantire che la democrazia elettronica promuova, assicuri e migliori la trasparenza, la responsabilità, la reattività, l'impegno, la discussione, l'inclusione, l'accessibilità, la partecipazione, la sussidiarietà e la coesione sociale" e fa appello agli Stati membri affinché si elaborino misure che possano rafforzare i diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di diritto.

- k) **Informalità:** il Comune richiede che la relazione con le comunità avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- l) **Proporzionalità:** il Comune commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento dei progetti collaborativi.
- m) **Pubblicità e trasparenza:** il Comune garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con le comunità e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

Art. 4 Principi sostanziali, valori e obiettivi della co-governance urbana

1. Il modello di città collaborativa descritto nel presente Regolamento si ispira anche ai seguenti valori di riferimento:
 - a) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di relazione tra le comunità e il Comune sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
 - b) **Apertura, inclusività, equità:** il protocollo collaborativo assicura inclusività e apertura a tutti i soggetti interessati a fare parte delle sedi e pratiche collaborative individuate dal presente Regolamento grazie a comportamenti ispirati alla tendenziale universalità dell'accesso, assicurata dai principi di informazione, imparzialità, responsabilità e terzietà.
 - c) **Autonomia civica:** il Comune riconosce l'autonoma iniziativa delle comunità e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo.
 - d) **Collaborazione civica:** il Comune promuove un sistema di governance tra diversi attori: le istituzioni pubbliche, le imprese attente a produrre impatti economici, sociali e ambientali, gli abitanti, sia singoli che uniti in formazioni sociali (formali o informali), i quali si attivano insieme per

- l'individuazione dei beni comuni e pongono in essere attività di co-progettazione per la gestione, rigenerazione e cura di questi beni.
- e) **Comunanza di interessi:** il principio di comunanza di interessi, che costituisce la declinazione in campo economico del principio di collaborazione civica, si fonda sull'adempimento dei doveri di solidarietà verso la collettività o verso il corpo sociale di appartenenza, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione. La coincidenza tra le finalità istituzionali dell'Ente locale e gli interessi propri degli altri attori urbani rappresenta dunque un presupposto per l'innovazione urbana volta alla produzione di impatti positivi di comune interesse.
 - f) **Connessione tra scienza e città:** i processi per l'attuazione della co-governance collaborativa urbana devono coinvolgere gli attori cognitivi (come centri di ricerca, università, scuole) sin dalle prime fasi dei processi decisionali amministrativi. L'obiettivo è quello di garantire maggiore scientificità dei processi di ricerca e innovazione e maggior dialogo tra scienza e amministrazione, anche grazie all'impiego degli strumenti digitali, fondamentali per lo sviluppo sostenibile della comunità urbana. A livello istituzionale, la connessione tra scienza e città è rappresentata dal lavoro del CSO, con l'obiettivo di condurre la ricerca all'interno dell'amministrazione pubblica.
 - g) **Etica:** il Comune promuove lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l'innovazione e l'accessibilità alle nuove tecnologie e agli strumenti digitali al servizio delle persone, della comunità e dei territori, incentivando, inoltre, la sperimentazione. Le innovazioni introdotte dovranno essere compatibili con la European Convention on Human Rights e con i Protocolli correlati.
 - h) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, il Comune e le comunità protagoniste della realizzazione della città collaborativa improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che le rispettive volontà di collaborazione siano orientate al perseguimento di finalità di interesse generale.
 - i) **Giustizia climatica:** il Comune, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la relazione con le comunità generi benefici sociali misurati da specifici strumenti e persegua, con altrettanta capacità di misurazione, benefici ambientali orientati alla sostenibilità e alla lotta ai cambiamenti climatici. Il Comune promuove un modello di governance urbana volto a delineare soluzioni innovative per il miglioramento climatico inteso come esigenza sociale ed ambientale al fine di garantire a tutti le migliori condizioni per poter vivere e contribuire a raggiungere gli obiettivi oggi individuati all'interno dell'European Pillar of Social Rights, fondati in particolare sull'art. 2, 3 TUE e sugli artt. 9, 11, 80, 114, 122, comma 2, 151, 152, 174, 175, 191 TFUE, dell'EU Green Deal, dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente sul tema.
 - j) **Giustizia tecnologica ed energetica:** il Comune promuove un modello di una città più giusta e democratica in cui le progettualità tecnologiche sono frutto di una governance urbana collaborativa e partecipativa. Il Comune promuove l'uguaglianza formale e sostanziale per garantire una parità di accesso alla tecnologia. Il Comune implementa protocolli di piattaforme e

dati aperti come strumenti abilitanti la collaborazione e la creazione di beni comuni urbani. Inoltre, possono essere adottate misure per realizzare gli obiettivi delineati negli artt. 2 e 3 TUE, negli artt. 173, 174, 175 e 194 TFUE, nel programma Europa digitale 2021-2027 (Reg. UE 2021/694), nel piano REPowerEU e nella Comunicazione “Abbinamento tra transizione verde e transizione digitale nel nuovo contesto geopolitico” (COM(2022) 289), nel quadro per il conseguimento della neutralità climatica (Reg. UE 2021/1119, con particolare riferimento al Considerando 11), nell’art. 36 del Decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, finalizzati a promuovere iniziative pubblico-private attinenti all’innovazione tecnologica e digitale.

- k) **Giustizia dei dati:** l’introduzione e l’utilizzo di strumenti digitali deve garantire equità nel modo in cui le persone sono rese visibili, rappresentate e trattate come risultato della loro produzione di dati digitali. La giustizia dei dati è necessaria per determinare percorsi etici in un mondo che fa uso di dati a beneficio delle città e dei suoi abitanti.
- l) **Innovazione responsabile:** la governance urbana collaborativa è finalizzata al coinvolgimento trasversale degli attori della “quintupla elica” per promuovere non solo l’inclusione, ma anche l’innovazione urbana. Questi nuovi modelli di co-governance urbana possono consentire una maggiore probabilità di sostenere e vincere le nuove sfide tecnologiche, ambientali, sociali e culturali. Il Comune riconosce che non c’è giustizia sociale senza giustizia ambientale e senza giustizia digitale: il modello di co-governance moltiplica le risorse e distribuisce le responsabilità per implementare, in modo equilibrato e integrato, le dimensioni di giustizia individuate.
- m) **Neutralità climatica:** il Comune promuove la neutralità climatica per un miglioramento delle condizioni dell’ambiente e dell’abitare urbano, di oggi e di domani, e si impegna affinché i processi per l’attuazione della co-governance collaborativa urbana implementino tali obiettivi in modo da perseguire un modello di sviluppo sostenibile e giusto.
- n) **Neutralità tecnologica:** Il Comune promuove la neutralità tecnologica investendo sull’impiego di differenti tecnologie nei settori urbani per la realizzazione di una città all’avanguardia e sostenibile.
- o) **Responsabilità civica:** il Comune valorizza la responsabilità civica, propria e delle comunità territoriali, quale elemento centrale nella relazione collaborativa nonché come presupposto necessario affinché la relazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili per l’interesse generale. In particolare, la Responsabilità civica citata in questo Regolamento corrisponde all’esercizio di una vera e propria capacità di governo delle comunità territoriali in quanto corresponsabili dell’azione amministrativa, dalla fase di definizione dei bisogni e criticità cui dare risposte, alla co-progettazione delle soluzioni, alla co-gestione dei progetti e alla co-valutazione dei risultati e degli impatti conseguiti dall’esperienza collaborativa.
- p) **Rigenerazione urbana:** il Comune potrà promuovere la rigenerazione urbana su base innovativa attraverso l’affermazione del diritto alla città, tramite il raccordo tra pubblico, privato e comunità. Gli obiettivi saranno l’integrazione delle funzioni urbane e la promozione di interventi capaci di tessere relazioni fisiche, spaziali, funzionali e di uso nella città, con conseguenze sul reperimento delle risorse e sovvertendo il rischio di

- esclusione delle comunità dai benefici derivanti dallo sviluppo locale, urbano e socioeconomico.
- q) **Solidarietà:** il Comune valorizza la solidarietà nella relazione con gli abitanti e tra gli abitanti stessi, quale elemento fondamentale della collaborazione civica affinché si sviluppino risultati utili e misurabili.
 - r) **Sostenibilità:** il Comune riconosce la triplice veste - ambientale, sociale ed economica - della sostenibilità urbana, come obiettivo di politica pubblica e, in particolare, oggetto del presente Regolamento. A tal fine, nel porre in essere progetti collaborativi che incidono sulle generazioni presenti, pone particolare attenzione alla tutela dei diritti delle generazioni future e all'impatto che tali progetti avranno su di esse.
 - s) **Transizione digitale e tecnologica:** il Comune mira a rendere la trasformazione digitale un beneficio collettivo degli abitanti e delle imprese, contribuendo allo stesso tempo a raggiungere gli obiettivi attualmente definiti nella Next Generation EU, nei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) e nella normativa nazionale e dell'Unione europea vigente sul tema. Inoltre, possono essere adottate misure, oggi in linea con l'art. 36 del Decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, finalizzate a promuovere iniziative pubblico-private attinenti all'innovazione tecnologica e digitale.
 - t) **Transizione ecologica:** il Comune promuove il passaggio da un sistema produttivo intensivo e non sostenibile dal punto di vista dell'impiego delle risorse, a un modello che invece trova nella sostenibilità ambientale, sociale ed economica, il proprio punto di forza, contribuendo nel contempo a raggiungere l'obiettivo di un'Europa neutra dal punto di vista climatico.
 - u) **Transizione giusta:** il Comune punta ad assicurare che la transizione ecologica, digitale e tecnologica promuova forme di economia urbana circolare, solidale, collaborativa che tengano conto degli obiettivi di prosperità, equità e sostenibilità, contribuendo allo stesso tempo a raggiungere gli obiettivi attuali del Next Generation EU, dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della normativa nazionale e dell'Unione europea sul tema.
 - v) **Tutela delle future generazioni:** Il Comune mira a proteggere i diritti delle generazioni future, adottando le misure adeguate nei settori di intervento affinché tali diritti siano garantiti e non vengano sacrificati dal perseguimento di vantaggi e convenienze immediate in attuazione dell'art. 9 della Costituzione.

TITOLO II - LA CO-PROGRAMMAZIONE: LE CONSULTE

Art. 5 La struttura di co-governance per la co-programmazione

1. La struttura di co-governance per la co-programmazione delle politiche pubbliche è costituita da organismi di partecipazione su base territoriale, chiamati Consulte, che si strutturano su tre livelli in rapporto alla dimensione territoriale e al ruolo svolto:
 - a) Consulta di Quartiere (CdQ);
 - b) Consulta d'Ambito (CdA);

c) Consulta cittadina

Art. 6 Quartieri e Consulta di Quartiere

1. I 55 Quartieri del presente Regolamento coincidono con quelli individuati dal Piano dei Servizi contenuto all'interno del Piano Strutturale Comunale e costituiscono l'unità di misura territoriale per la partecipazione.
2. La Consulta di Quartiere è l'assemblea pubblica aperta agli abitanti del Quartiere convocata dagli eletti nella consulta d'Ambito di riferimento. Serve per raccogliere esigenze e proposte e per rendicontare il lavoro svolto nel territorio.
3. Le modalità di elezione dei/delle rappresentanti di ciascun Quartiere sono disciplinate dall'art. 10 del presente Regolamento. In particolare, il numero degli eletti e delle elette alla Consulta d'Ambito per ciascun Quartiere è disciplinato dal comma 7 dell'art. 10 del presente Regolamento.
4. La delimitazione territoriale e la denominazione di ciascun Quartiere è rappresentata nella cartografia in Allegato 1 ed è così definita:
 - Quartiere n. 1 Cavazzoli
 - Quartiere n. 2 Cadè
 - Quartiere n. 3 Cella
 - Quartiere n. 4 Gaida
 - Quartiere n. 5 Roncocesi
 - Quartiere n. 6 Bell'Albero/Premuda
 - Quartiere n. 7 Carrozzone
 - Quartiere n. 8 Orologio
 - Quartiere n. 9 Pieve Modolena
 - Quartiere n. 10 Regina Pacis
 - Quartiere n. 11 Roncina
 - Quartiere n. 12 S. Stefano
 - Quartiere n. 13 S. Zenone
 - Quartiere n. 14 Canali
 - Quartiere n. 15 Codemondo
 - Quartiere n. 16 Coviolo
 - Quartiere n. 17 Fogliano
 - Quartiere n. 18 Rivalta
 - Quartiere n. 19 S. Bartolomeo
 - Quartiere n. 20 Baragalla
 - Quartiere n. 21 Belvedere
 - Quartiere n. 22 Buco del Signore
 - Quartiere n. 23 Buon Pastore
 - Quartiere n. 24 Crocetta
 - Quartiere n. 25 Strada Alta
 - Quartiere n. 26 Migliolungo
 - Quartiere n. 27 Pappagnocca
 - Quartiere n. 28 Porta Castello
 - Quartiere n. 29 Rosta Nuova
 - Quartiere n. 30 San Pellegrino
 - Quartiere n. 31 Mirabello
 - Quartiere n. 32 Ospizio

- Quartiere n. 33 S. Maurizio
- Quartiere n. 34 Porta S. Pietro
- Quartiere n. 35 Villaggio Stranieri/Bazzarola
- Quartiere n. 36 Bagno
- Quartiere n. 37 Castellazzo
- Quartiere n. 38 Corticella
- Quartiere n. 39 Gavasseto
- Quartiere n. 40 Marmiolo
- Quartiere n. 41 Masone
- Quartiere n. 42 Roncadella
- Quartiere n. 43 Sabbione
- Quartiere n. 44 Gavassa
- Quartiere n. 45 Mancasale
- Quartiere n. 46 Massenzatico
- Quartiere n. 47 Pratofontana
- Quartiere n. 48 Sesso
- Quartiere n. 49 Gardenia
- Quartiere n. 50 Porta S. Croce
- Quartiere n. 51 S. Prospero
- Quartiere n. 52 S. Croce
- Quartiere n. 53 Tondo
- Quartiere n. 54 Tribunale
- Quartiere n. 55 Centro Storico

La Giunta al momento dell'indizione delle elezioni delle Consulte d'Ambito, ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, può deliberare che il Quartiere meno popoloso degli ambiti della cintura urbana B, D, E, H sia accorpato ad altro Quartiere limitrofo facente parte dello stesso Ambito. Il numero dei candidati eleggibili in rappresentanza del territorio derivante dall'accorpamento sarà pari a quello previsto dall'art. 7.

5. I requisiti per essere eletti/e come rappresentanti di ciascun Quartiere sono:
 - a) avere compiuto 16 anni alla data di convocazione dei comizi elettorali;
 - b) essere iscritti/e all'anagrafe della popolazione del Comune di Reggio Emilia.
6. Non possono essere eletti/e:
 - a) coloro che ricoprono la carica di Sindaco/a o Assessore/a o Consigliere/a comunale nel Comune di Reggio Emilia;
 - b) i/le dipendenti di ruolo del Comune di Reggio Emilia;
 - c) coloro che rivestano cariche religiose, militari o giudiziarie con ruoli di responsabilità e direzione nel territorio del Comune di Reggio Emilia;
 - d) coloro che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 10 del D. Lgs. 235/2012.
7. I candidati e le candidate nella lista unica che si forma in ciascun Ambito devono sottoscrivere:
 - a) la dichiarazione con la quale accettano la candidatura e attestano di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità previste per l'elezione a consigliere/a comunale;
 - b) la dichiarazione con la quale attestano di aderire ai principi e alle norme della Costituzione e con la quale si impegnano a svolgere le funzioni previste dal presente Regolamento.

8. Gli eletti e le elette alla Consulta d'Ambito convocano almeno una volta all'anno le Consulte di Quartiere di cui sono rappresentanti come previsto al precedente comma 2 al fine di creare occasioni di confronto nelle modalità e nelle sedi che ritengano più opportune e più facili per la massima partecipazione possibile, secondo le esigenze e i tempi più favorevoli per il dialogo e al fine di ricevere istanze e proposte e restituire i risultati della loro attività.
9. Le modifiche alla collocazione territoriale e/o alla denominazione di uno o più Quartieri all'interno di un determinato Ambito dovranno essere approvate dal Consiglio comunale, sentita la competente Commissione consiliare e previo parere obbligatorio delle Consulte di Ambito interessate.
10. Qualora nella lista unica di ciascun Ambito non vi siano candidati/e di uno o più Quartieri, quel/quei Quartieri non avranno propri rappresentanti nella Consulta d'Ambito.

Art. 7 Le Consulte d'Ambito

1. I 55 Quartieri del Comune di Reggio Emilia sono raggruppati in 9 Ambiti territoriali. I 9 Ambiti sono denominati nel seguente modo:
 - **Ambito A - Forese OVEST: Cadè, Cavazzoli, Cella, Gaida, Roncocesi;**
 - **Ambito B - Urbano OVEST: Bell'Albero Premuda, Carrozzone, Orologio, Pieve Modolena, Regina Pacis, Roncina, S. Stefano, S. Zenone;**
 - **Ambito C - Forese SUD: Canali, Codemondo, Coviolo, Fogliano, Rivalta, S. Bartolomeo;**
 - **Ambito D - Urbano SUD: Baragalla, Belvedere, Buco del Signore, Buon Pastore, Crocetta, Migliolungo, Pappagnocca, Porta Castello, Rosta Nuova, S. Pellegrino, Strada Alta;**
 - **Ambito E - Urbano EST: Mirabello, Ospizio, Porta S. Pietro, S. Maurizio, Villaggio Stranieri;**
 - **Ambito F - Forese EST S: Bagno, Castellazzo, Corticella, Gavasseto, Marmirolo, Masone, Roncadella, Sabbione;**
 - **Ambito G - Forese NORD: Gavassa, Mancasale, Massenzatico, Pratofontana, Sesso;**
 - **Ambito H - Urbano NORD: Gardenia, Porta S. Croce, S. Prospero Strinati, S. Croce, Tondo, Tribunale;**
 - **Ambito CENTRO STORICO**
2. Per ogni Ambito territoriale sarà eletta una Consulta d'Ambito che rappresenta i Quartieri costituenti l'Ambito stesso.
3. Le Consulte D'Ambito sono 9. Ogni Consulta d'Ambito è composta:
 - a) da una componente elettiva, eletta come specificato al successivo art. 10, il cui numero varia in base alla popolazione residente nell'Ambito;
 - b) da una componente non elettiva, composta come specificato al successivo art. 8;
 - c) da una componente ausiliatrice e facilitatrice, individuata come specificato al successivo art. 9.

Art. 8 La componente non elettiva delle Consulte d'Ambito

1. Compongono la Consulta d'Ambito con diritti pari a quelli della componente elettiva, tranne ove diversamente specificato, i soggetti formali, rappresentanti

di interessi o aventi attività in essere nell'Ambito che ne facciano esplicita richiesta sottoscrivendo la dichiarazione di impegno.

In particolare, si individuano i seguenti soggetti/categorie:

- a) un/una rappresentante dei Centri sociali /Case di Quartiere;
- b) un/una rappresentante dei Gruppi di Controllo di Comunità;
- c) uno/a o più rappresentanti, scelti anche a rotazione, tra i soggetti del Terzo Settore con sede nell'Ambito o ivi operanti in modo continuativo e prevalente;
- d) un/una rappresentante dei commercianti, artigiani, imprenditori se costituiti in soggetti formali a livello territoriale;
- e) un/una rappresentante di ciascun sindacato che presenti una articolazione organizzativa a livello territoriale d'Ambito;
- f) una rappresentanza dei Consigli Infanzia-città dei Nidi e Scuole dell'Infanzia di Reggio Emilia;
- g) un/una rappresentante dei Consigli degli Istituti Comprensivi, scelto/a nella componente dei genitori secondo modalità decise al loro interno.

In caso i rappresentanti indicati alle lettere a), b), c) e g) siano più di uno e non esprimano una rappresentanza unitaria della categoria cui appartengono, si potrà procedere tramite sorteggio per individuare il soggetto che entrerà nella Consulta come membro effettivo non elettivo. Gli altri rappresentati non sorteggiati saranno inclusi nella Consulta come invitati permanenti in quanto interlocutori, senza diritto di voto.

2. I/Le rappresentanti delle categorie della componente non elettiva all'interno della Consulta d'Ambito indicate al comma 1 vengono individuati/e, ove non diversamente specificato, secondo modalità decise in autonomia da ciascuna delle categorie.
3. Ciascuna Consulta d'Ambito in relazione alle peculiarità del proprio territorio potrà deliberare di invitare alle proprie sedute altri soggetti, con solo diritto di parola, in rappresentanza di altri e diversi interessi rilevanti per i temi da trattare e per l'Ambito di riferimento.

Art. 9 La componente ausiliaria e facilitatrice delle Consulte d'Ambito e i Referenti d'Ambito indicati tra i componenti del Consiglio comunale

1. Partecipano ai lavori della Consulta d'Ambito, senza diritto di voto, con funzione di supporto e osservazione alla discussione e alla stesura dei Patti d'Ambito: una facilitatrice o un facilitatore professionista indicata/o dal Comune di Reggio Emilia.
2. Il Comune supporta i processi partecipativi e deliberativi anche attraverso il CSO, che svolge un ruolo di ricerca e di comparazione a supporto sia della co-programmazione che della co-progettazione.
3. Il Consiglio comunale designa, come specificato all'art. 10, comma 16, n. 3 (tre) consiglieri/e comunali in carica quali Referenti per ciascun Ambito: 2 (due) in rappresentanza della maggioranza ed 1 (uno) in rappresentanza della minoranza. I/Le Referenti d'Ambito esercitano un ruolo di raccordo tra la Consulta d'Ambito, la sua componente elettiva e l'Amministrazione comunale. In caso di dimissioni e/o decadenza dal ruolo di consigliere/a comunale, il/la Referente d'Ambito deve essere sostituito/a da un/una consigliere/a comunale in carica, previa designazione da parte del Consiglio comunale. È facoltà di un/una consigliere/a comunale designato/a quale Referente d'Ambito dimettersi da tale ruolo; anche

in questo caso per la sostituzione il Consiglio comunale procederà ad una nuova designazione.

4. Alle sedute delle Consulte d'Ambito possono partecipare in qualità di uditori i consiglieri e le consigliere comunali, nonché i componenti del CSO, su richiesta della facilitatrice o del facilitatore professionista coinvolto.

Art. 10 La componente elettiva delle Consulte d'Ambito e il sistema elettorale per eleggerla

1. I consiglieri e le consigliere della Consulta d'Ambito sono eletti/e a suffragio universale, con doppia preferenza di genere.
2. Ogni Ambito forma una propria lista sulla base di auto candidature spontanee espressione dei Quartieri di riferimento. La lista è suddivisa in due sezioni per genere. I candidati e le candidate sono indicati con Nome e Cognome e Quartiere di residenza. Ogni candidato/a può scegliere di candidarsi in un solo Ambito. Nel caso si candidi per un Quartiere differente da quello di residenza ne deve fornire motivazione scritta indicando se la scelta si basi su ragioni, di studio, lavoro o prevalenti attività di volontariato. La lista dell'Ambito deve avere un numero di candidati/e pari almeno al numero dei seggi disponibili derivante dalla somma dei seggi assegnati per ogni Quartiere dell'Ambito. Il numero dei seggi è indicato per ogni Quartiere ed Ambito nell'Allegato 1.
3. I nominativi dei candidati e delle candidate sono indicati in ordine alfabetico divisi per genere.
4. Risulteranno eletti/e in ogni Ambito i/le candidati/e di diverso genere che risulteranno i più votati/e tra i/le candidati/e espressi/e per ciascuno dei Quartieri rappresentati, sino a coprire il numero complessivo dei seggi indicato per ciascuno dei Quartieri componenti l'Ambito. Qualora non siano presenti nella lista dei candidati che hanno ricevuto almeno 1 preferenza persone di genere diverso si eleggerà il/la primo/a dei/delle non eletti/e indipendentemente dal genere.
5. Al numero degli eletti/e, qualora non risultassero eletti due candidati di genere diverso infra-venticinquenni, si aggiungeranno un massimo di due infra-venticinquenni se possibile di genere diverso che avranno ottenuto il maggior numero di voti indifferentemente dal Quartiere di residenza. In questo caso il numero complessivo dei componenti di ciascuna Consulta d'Ambito potrà essere superiore di massimo 2 (due) unità rispetto al totale indicato nell'Allegato 1.
6. Sono elettori ed elettrici di ciascuna Consulta d'Ambito i residenti di quel medesimo Ambito indipendentemente dalla nazionalità cui appartengano, che abbiano compiuto 16 anni e che risultino iscritti all'anagrafe della popolazione del Comune alla data di convocazione dei comizi elettorali. Ogni elettore ed elettrici potrà esprimere fino a 2 (due) preferenze rispettando la differenza di genere.
7. Il numero dei componenti elettivi di ciascun Quartiere varia in proporzione alla popolazione. Si assegnano:
 - a) 2 seggi (1 per ciascun genere) per i Quartieri fino a 6.000 abitanti;
 - b) 4 seggi (2 per ciascun genere) per i Quartieri con oltre 6.001 abitanti;
 - c) 8 seggi (4 per ciascun genere) per il Centro storico.
8. La convocazione delle elezioni per le Consulte d'Ambito avviene di norma ogni 5 (cinque) anni e viene deliberata dalla Giunta Comunale con proprio atto e comunicata alla cittadinanza con tutti gli strumenti di cui l'ente dispone. La convocazione delle elezioni deve avvenire con un anticipo di almeno 60

- (sessanta) giorni per consentire la formazione e la pubblicizzazione delle liste dei candidati e delle candidate per ciascun Ambito.
9. La lista unica dei candidati e delle candidate di ciascun Ambito si forma sulla base di auto candidature che vengono raccolte e promosse attraverso il sito internet del Comune. Ciascun/a candidato/candidata può esercitare azioni di auto promozione utilizzando solo strumenti a costo zero (ad esempio media digitali quali messaggistica e liste broadcast, social network senza attività di sponsorizzazione, incontri pubblici online o in presenza presso luoghi aperti alla partecipazione su base di Quartiere, produzione di cartoline rappresentanti l'immagine del candidato/candidata con distribuzione solo brevi manu).
 10. Tutti i candidati e le candidate vengono presentati, obbligatoriamente, sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione, attraverso una scheda anagrafica e di presentazione. Il candidato/candidata sottoscrive anche l'impegno morale e l'auto dichiarazione di eleggibilità di cui al precedente art. 6, comma 7.
 11. Le elezioni si svolgono nei giorni fissati nell'atto di Giunta e per un periodo di almeno una settimana per consentire la massima partecipazione possibile. Il voto si esprime in modalità digitale nell'apposita sezione del sito istituzionale e attraverso l'identità digitale SPID.
 12. A titolo di supervisione e controllo della regolarità delle procedure di voto viene istituita nella delibera di Giunta che indice i comizi elettorali una Commissione Tecnica e di Garanzia così composta: Segretario Generale, 1 (uno) componente dell'Ufficio Elettorale, Direttore Generale o suo/a delegato/a, Dirigente del Servizio Partecipazione o suo/a delegato/a, Dirigente di altro Servizio individuato nella macrostruttura dell'Ente o suo/a delegato/a.
 13. Non vengono stabilite soglie minime di partecipazione al voto da parte degli aventi diritto per dare validità all'elezione delle Consulte.
 14. Una volta ultimate le operazioni di voto, il Servizio Sistemi Informativi effettua lo scarico e l'elaborazione dei dati secondo criteri di correttezza, trasparenza e rispetto della segretezza del voto. La proclamazione degli eletti e delle elette avviene da parte della Commissione Tecnica e di Garanzia con apposita relazione inviata al/alla Sindaco/a e alla Giunta. La Giunta successivamente, con proprio atto, formalizza i risultati delle elezioni e li comunica alla cittadinanza con gli strumenti di comunicazione più idonei di cui l'Ente dispone e anche attraverso modalità aggiuntive.
 15. Tutte le operazioni di voto si svolgono sotto il controllo della Commissione Tecnica e di Garanzia, che si esprime su eventuali contestazioni insorte nel corso della votazione ed attesta la regolarità e l'esito del procedimento verbale. Le eccezioni relative alla procedura seguita possono essere sollevate, a pena di decadenza, avanti la Commissione Tecnica e di Garanzia nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla proclamazione degli eletti/e.
 16. Al termine della procedura elettiva a suffragio universale, il Consiglio comunale designa con proprio atto, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti e delle elette n. 3 (tre) consiglieri/e comunali in carica quali Referenti per ciascun Ambito nei modi e con le funzioni di cui all'art. 9, comma 3.

Art. 11 Composizione della Consulta d'Ambito e gratuità degli incarichi

1. Per la parte elettiva la Consulta d'Ambito è costituita da:

- una coordinatrice e un coordinatore, di seguito i due coordinatori, rappresentanti della diversità di genere e individuati all'interno della componente elettiva;
 - i consiglieri e le consigliere d'Ambito.
2. Per la parte non elettiva la Consulta d'Ambito si compone delle rappresentanze indicate nell'art. 8.
 3. Fanno parte di coloro che svolgono una funzione di raccordo tra le componenti elettiva e non elettiva e l'Amministrazione comunale 3 (tre) Referenti d'Ambito, individuati tra i consiglieri e tra le consigliere comunali in carica come specificato all'art. 10, comma 16.
 4. I/Le Referenti d'Ambito di cui al comma 3 partecipano in modo permanente e a titolo gratuito alle sedute delle Consulte e non ne assumono la qualità di componenti potendo esercitare solo funzione di raccordo e interlocuzione tra Consulta e Amministrazione.
 5. L'impegno di consigliere/a e/o di coordinatore/trice della Consulta è svolto a titolo gratuito.
 6. Vengono svolte a titolo gratuito anche le attività dei componenti non elettivi e dei facilitatori e degli esperti, salvo che per questi ultimi (facilitatori ed esperti) queste attività rientrino nei compiti professionali loro assegnati alle dipendenze del Comune di Reggio Emilia.

Art. 12 Il coordinatore e la coordinatrice

1. I due coordinatori vengono scelti all'interno della componente elettiva e vengono nominati dagli/dalle eletti/e di ciascuna Consulta d'Ambito in occasione della prima seduta. Esercitano congiuntamente funzioni di rappresentanza e coordinamento delle riunioni e delle attività svolte dalla Consulta d'Ambito. Interloquiscono con tutti i soggetti dell'Ambito e con i Servizi ed Organi politici del Comune. In particolare, si interfacciano con i Servizi comunali decentrati.
2. Per facilitare il dialogo tra il Comune e la Consulta d'Ambito i due coordinatori possono partecipare, su invito e con diritto di parola, a sedute di Commissione e/o di Consiglio comunale.
3. Ogni Consulta ha facoltà di nominare 2 (due) vicecoordinatori, scegliendoli anche tra i membri effettivi della componente non elettiva, che possono coadiuvare i coordinatori.

Art. 13 Funzioni della Consulta d'Ambito

1. Per realizzare la co-programmazione, ovvero una programmazione delle politiche pubbliche coerente e allineata anche ai bisogni dei territori, la Consulta d'Ambito esercita:
 - a) una funzione propositiva e redigente attraverso la raccolta dei bisogni, anche attraverso questionari, dei territori rappresentati e la conseguente redazione del Patto di Ambito, che si configura come una proposta programmatica in grado di facilitare l'adozione dei programmi delle politiche dell'Ente con un maggiore livello di coerenza con i bisogni dei territori e un approccio alla co-governance urbana;
 - b) una funzione consultiva, ovvero l'espressione di pareri obbligatori, ma non vincolanti verso i programmi elaborati dal Comune in relazione ai bisogni/esigenze dei territori;

- c) Una funzione informativa verso i territori delle politiche dell'Ente e dei contenuti strategici e progettuali portati avanti nel corso del mandato.

Art.14 Funzione propositiva e redigente

1. La Consulta d'Ambito esamina le istanze periodiche espresse dai Quartieri, raccoglie i disservizi e le principali criticità da risolvere, le potenzialità su cui investire e individua le priorità dell'azione pubblica.
2. La Consulta d'Ambito rappresenta il punto principale di interlocuzione con gli organi elettivi e collegiali del Comune e con i Servizi del Comune, sia con i settori che si occupano di servizi alla persona, scuole, polizia locale, biblioteche, case protette, poli socio-assistenziali ecc., sia con i settori dedicati alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello spazio pubblico, dei lavori pubblici, del verde, delle infrastrutture fisiche e digitali e del patrimonio immobiliare.
3. A tal fine viene organizzata la Conferenza Territoriale Unificata dei Servizi, una modalità con cui consentire il dialogo tra i/le rappresentanti della Consulta d'Ambito e i Servizi comunali. Tale dialogo, che si svolge attraverso riunioni e momenti di confronto sia online che offline è finalizzato a condividere e validare i bisogni e le criticità emerse dall'ascolto dei Quartieri e ad ordinarle in base alle priorità. Tale dialogo può avvenire su richiesta di entrambe le parti e ogni volta che lo si reputi necessario. Il dialogo con i Servizi del Comune esita in un Rapporto scritto della Consulta d'Ambito, in cui i bisogni espressi risultano validati e ordinati per priorità. I diversi Servizi del Comune possono comunque respingere/dilazionare in modo motivato istanze o esigenze contenute nel Rapporto scritto ricevuto dalle Consulte.
4. Il Rapporto scritto della Consulta d'Ambito deve pervenire ai Servizi comunali in tempo utile per l'approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione e comunque entro il 31 luglio di ogni anno. Nel Documento Unico di Programmazione i Servizi evidenziano i contenuti esito del confronto con i territori così da garantire la tracciabilità della co-programmazione nei documenti dell'Ente e definiscono le possibili tempistiche per la realizzazione delle azioni concordate con le Consulte d'Ambito.
5. Sulla base del Rapporto scritto e del dialogo intervenuto con i Servizi comunali viene redatto il Patto d'Ambito, che viene allegato al Documento Unico di Programmazione e al bilancio previsionale e quindi sottoposto al voto del Consiglio comunale. I Patti d'Ambito si configurano quindi come porzioni della programmazione comunale nei diversi ambiti di politica pubblica, coerenti con i bisogni e le potenzialità dei Quartieri e concordati, in termini di rilevanza e coerenza, con gli obiettivi del mandato amministrativo, grazie al dialogo con i Servizi comunali.
6. I Patti d'Ambito sono composti da una sezione strategica, che individua obiettivi e programmi di medio e lungo periodo, e da una sezione operativa, che individua alcune possibili linee di intervento e co-progettazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
7. Le linee di intervento operativo per la realizzazione degli obiettivi possono essere attuate attraverso:
 - a) progetti delle relative politiche settoriali, successivamente inserite nei rispettivi Piani Esecutivi di Gestione negli anni di riferimento e finanziate per la loro attuazione;

- b) Partenariati per lo Sviluppo Sostenibile e l'Innovazione (PSSI), realizzati secondo la procedura disciplinata dal Titolo V del presente Regolamento.
- 8. La Consulta d'Ambito può promuovere assemblee civiche, momenti di incontro, anche in modalità digitale, finalizzate alla stesura dei Patti d'Ambito o alla loro implementazione e/o monitoraggio. Per questo i Patti d'Ambito possono essere aggiornati annualmente sulla base del monitoraggio dei bisogni e/o delle azioni prodotte e il ciclo di co-programmazione è da intendersi come un processo circolare e ciclico nell'ambito della durata delle Consulte.
- 9. La Consulta d'Ambito può attivare progetti di volontariato civico come ulteriore risorsa della comunità per raggiungere gli obiettivi di interesse generale.
- 10. Più Consulte possono adottare progetti e programmi trasversali mettendoli ciascuna in evidenza nei rispettivi Patti d'Ambito.

Art. 15 Funzione consultiva

- 1. La Consulta d'Ambito esercita una funzione consultiva attraverso l'espressione di pareri obbligatori, ma non vincolanti, richiesti e valutati dal Comune su materie strategiche quali il bilancio, il piano urbanistico generale, il piano della mobilità sostenibile ed altri piani promossi dal Comune che hanno una rilevanza significativa per la città e/o un impatto importante per l'Ambito. In linea di massima si assume come principio la consultazione della Consulta d'Ambito anche per qualunque decisione che impatti in modo rilevante su uno o più Quartieri di quell'Ambito.
- 2. La Consulta per esercitare le funzioni che il presente Regolamento le assegna, ha accesso in modo facilitato al materiale informativo sui principali atti amministrativi assunti dal Comune che abbiano rilevanza ed impatto sul territorio di riferimento.

Art. 16 Poteri della Consulta d'Ambito

- 1. La Consulta d'Ambito può:
 - a) sottoporre interrogazioni e petizioni al Consiglio comunale, al Sindaco o alla Giunta inerenti alle problematiche dell'Ambito;
 - b) convocare momenti di ascolto, dialogo e informazione in ogni Quartiere dell'Ambito con i servizi del Comune e i componenti della Giunta Comunale.
 - c) richiedere, previo voto a maggioranza assoluta in almeno 3 (tre) Consulte d'Ambito di porre all'ordine del giorno del Consiglio comunale entro un mese a partire dalla data dell'ultima votazione svolta in una delle tre o più consulte interessate, tematiche di particolare interesse per i territori coinvolti.
- 2. I poteri di indirizzo della Consulta d'Ambito non si sovrappongono a quelli del Consiglio comunale, ma sono da intendersi come modalità di esercizio della democrazia deliberativa e della partecipazione dei Quartieri alla definizione degli indirizzi delle politiche pubbliche.
- 3. Su richiesta di almeno 50 (cinquanta) abitanti dell'Ambito i due coordinatori convocano la Consulta d'Ambito sulle tematiche descritte dai/dalle richiedenti.

Art. 17 Durata, sostituzioni di componenti, scioglimento della Consulta d'Ambito

1. Gli organi della Consulta d'Ambito rimangono in carica per un periodo massimo di 5 (cinque) anni.
2. La decadenza e sostituzione del/della componente eletto/a avviene per:
 - a) dimissioni che devono essere presentate per iscritto ai due coordinatori e che dall'avvenuta ricezione diventano irrevocabili ed immediatamente efficaci;
 - b) impossibilità sopravvenuta/impedimento che non consente la prosecuzione del mandato;
 - c) perdita delle condizioni di eleggibilità;
 - d) decisione assunta a maggioranza dei membri della Consulta d'Ambito a seguito di istanza scritta presentata da almeno 1/3 della componente elettiva, nel caso di 3 (tre) assenze consecutive ingiustificate alle sedute della Consulta stessa.
3. La decadenza e sostituzione del/della componente della parte non elettiva avviene per:
 - a) dimissioni che devono essere presentate per iscritto ai due coordinatori e dall'avvenuta ricezione diventano irrevocabili ed immediatamente efficaci;
 - b) impossibilità sopravvenuta/impedimento che non consente la prosecuzione del mandato;
 - c) La richiesta di sostituzione dei/delle componenti decaduti/e deve essere inviata per iscritto dal soggetto rappresentato ai due coordinatori della Consulta. La richiesta di sostituzione dei/delle componenti può essere richiesta anche da 1/3 della componente non elettiva.
4. La Consulta d'Ambito, verificata una delle ipotesi di cui al presente articolo, comma 2, provvede, nella prima riunione utile, alla sostituzione del/della componente eletto/a con il/la primo/a dello stesso genere dei non eletti del Quartiere di riferimento. Qualora non siano presenti nella lista dei non eletti del Quartiere di riferimento persone di genere diverso si eleggerà il/la primo/a dei non eletti indipendentemente dal genere. Qualora non siano presenti altri non eletti per il Quartiere di riferimento verrà eletta la persona più votata indipendentemente dal Quartiere di appartenenza. Per la sostituzione del componente non elettivo la Consulta procede prendendo atto del nominativo del nuovo componente indicato dal soggetto rappresentato di cui al comma 3.
5. La Consulta d'Ambito viene sciolta dalla Giunta comunale:
 - a) in caso di gravi e continue violazioni delle funzioni attribuite ad essa dal presente regolamento;
 - b) quando non ne può essere assicurato il normale funzionamento né lo svolgimento delle attività di competenza per dimissioni, o per sopravvenuta ineleggibilità o per sopravvenuto impedimento permanente, di più della metà dei propri membri eletti, che non possono essere sostituiti per mancanza di candidati/e.
6. In caso di scioglimento anticipato, ai sensi del presente articolo, la Giunta provvede, decorsi 30 (trenta) giorni, ad indire nuove elezioni.

Art. 18 Funzionamento della Consulta d'Ambito

1. La Consulta d'Ambito regolarmente riunita, previa convocazione scritta o telematica dei due coordinatori, si considera validamente costituita con la metà del numero dei/delle componenti/e assegnati/e. In mancanza del numero legale,

i coordinatori che presiedono la seduta dichiarano deserta la stessa quando siano trascorsi 30 (trenta) minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione.

2. La discussione dei punti all'ordine del giorno delle sedute della Consulta d'Ambito avviene principalmente con modalità deliberative, ossia attraverso lo scambio argomentato di punti di vista. L'argomentazione avviene sulla base di input forniti dai componenti e dagli esperti coinvolti. La componente facilitatrice assicurerà uno svolgimento informato, dialogico e razionalmente orientato alla condivisione degli interessi dei Quartieri rappresentati.
3. Le Consulte d'Ambito possono richiedere la collaborazione di esperti, interni o esterni al Comune, di altri soggetti competenti ed informati, qualora si ritenga necessario attingere a informazioni o dati aggiuntivi, anche basati su evidenze empiriche per supportare tecnicamente e scientificamente la discussione.
4. Quando la Consulta d'Ambito si riunisce in seduta pubblica il Comune partecipa con suo personale con funzioni di sostegno e ausilio.
5. Qualora i due coordinatori lo ritengano utile possono richiedere sui punti di discussione iscritti all'ordine del giorno l'espressione di un voto per alzata di mano.
6. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
7. Le astensioni non si computano per determinare la maggioranza dei voti favorevoli. Il voto viene registrato nel verbale della seduta.
8. L'obiettivo ultimo della Consulta d'Ambito è la redazione del Patto d'Ambito, il controllo della sua implementazione sia a livello di programma di politiche pubbliche che di progetti di innovazione urbana nei Quartieri e la rendicontazione dei risultati raggiunti a favore dei Quartieri stessi.
9. Le Consulte redigono un verbale scritto secondo un modello fornito dall'Ente delle loro riunioni che ha lo scopo di sintetizzare il contenuto della discussione e delle decisioni sui punti iscritti all'ordine del giorno e di monitorare alcuni dati necessari per l'accountability del progetto. Il verbale è trasmesso entro trenta giorni dalla riunione ai componenti della Consulta e al Servizio competente.

Art. 19 Sedi

1. Gli immobili appartenenti al patrimonio del Comune, quali Centri sociali, sale civiche, sale comunali, possono essere utilizzati come sedi delle Consulte di Quartiere e d'Ambito per lo svolgimento delle loro sedute, attività e funzioni. I lavori si possono svolgere anche in modalità virtuale.
2. La Consulta e il Comune possono individuare spazi pubblici o beni urbani, da riutilizzare e/o risistemare, da destinare alle riunioni, ai lavori e all'espletamento delle funzioni della Consulta d'Ambito.
3. In ogni Ambito territoriale è possibile allestire, presso una Casa di Quartiere, uno spazio dedicato destinato a funzione di sede di rappresentanza e operativa della Consulta.

Art. 20 La Consulta cittadina

1. La Consulta cittadina è formata dai componenti eletti di tutte le Consulte d'Ambito e dai rappresentati delle associazioni e del mondo del volontariato di livello comunale e/o sovra-comunale con sede a Reggio Emilia, che ne facciano

esplicita richiesta attraverso la dichiarazione di impegno a farne parte e la sottoscrizione dei valori e dei principi definiti in questo Regolamento.

2. La Consulta cittadina ha lo scopo di costruire un luogo di discussione ampio sullo stato di avanzamento delle politiche pubbliche cittadine e sullo stato di salute dei rapporti tra Comune e realtà territoriali decentrate, con specifico riferimento al funzionamento delle Consulte territoriali.
3. La Consulta cittadina è convocata e presieduta di norma dal/dalla Sindaco/a o da suo/a delegato/a. Si riunisce almeno una volta l'anno per la presentazione della programmazione dell'Ente e dei Patti d'Ambito, per un confronto sul monitoraggio delle iniziative svolte e in corso, sui processi partecipativi in atto, sulle esperienze deliberative decentrate, sullo stato dei rapporti tra Comune e Consulte d'Ambito e sul funzionamento dei servizi e degli uffici decentrati. In tale riunione annuale sono invitati il Consiglio comunale, il/la Sindaco/a e la Giunta.
4. Tre Consulte d'Ambito possono congiuntamente deliberare e chiedere al/alla Sindaco/a di riunire la Consulta cittadina su tematiche di interesse cittadino di rilevante importanza. Alla richiesta motivata e formalizzata per iscritto, il/la Sindaco/a risponde e convoca entro 60 (sessanta) giorni la Consulta cittadina, che si dovrà tenere entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 21 Risorse Organizzative

1. Il Servizio preposto alla co-governance urbana e alla partecipazione costituisce il collegamento naturale tra il Comune e gli organismi di partecipazione su base territoriale. Collabora con i due coordinatori, con i/le consiglieri/e d'Ambito, ponendosi da supporto e filtro per l'avvio e la gestione delle funzioni previste dal Regolamento. La Giunta si impegna a provvedere ad idonea dotazione organica e strumentale per garantire alle Consulte lo svolgimento delle funzioni previste da questo Regolamento.
2. Per la realizzazione delle azioni iscritte nei patti d'Ambito di ciascuna Consulta potranno essere stanziati risorse economiche allocate negli strumenti di programmazione dell'Ente.

TITOLO III - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALI, REFERENDUM E DIBATTITO PUBBLICO LOCALE

CAPO I - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALI

Art. 22 Attuazione degli istituti e dei diritti di partecipazione

1. Il presente Regolamento mantiene vigenti le disposizioni del Regolamento per l'attuazione degli istituti e dei diritti di partecipazione di seguito riportate, che per il resto si intende abrogato.
2. Il presente Titolo III richiama ed afferma l'importanza dei diritti di cittadinanza e delle responsabilità che stanno in capo agli abitanti e ai cittadini singoli e associati per la gestione dei beni comuni, esplicitando che:
 - a) i diritti di informazione spettano a tutti coloro che abbiano rapporti con il Comune;

- b) i diritti di partecipazione attribuiti a norma dello Statuto e del presente titolo spettano agli abitanti residenti nel Comune nonché ai non residenti che abbiano un rapporto continuativo con il territorio comunale per ragioni di studio, lavoro, attività di volontariato, che abbiano compiuto il 16° anno di età, quando non sia diversamente stabilito.
3. È responsabilità di ogni abitante e di ogni cittadino/a esercitare la piena facoltà di voto e di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche.

Art. 23 Consulte tematiche

1. Per consulta tematica, si intende un organismo finalizzato a realizzare forme di partecipazione strutturata su determinate materie. Obiettivo dell'istituzione di consulte tematiche è quello di garantire un costante collegamento fra le realtà specifiche del territorio e il Comune, favorendo un'azione di stimolo, proposta e confronto in ordine a determinati ambiti di azione amministrativa e a concreti bisogni degli interessi rappresentati.
2. Le consulte tematiche concorrono inoltre alla programmazione degli interventi relativi ai settori di loro competenza.
3. Le consulte tematiche sono istituite dalla Giunta comunale, anche su indirizzo del Consiglio e/o delle commissioni consiliari, con proprio atto, definendone oggetto, modalità di svolgimento e partecipanti.
4. La consulta tematica deve essere convocata prima dell'adozione di provvedimenti di interesse generale nelle materie oggetto della consulta.
5. Delle consulte tematiche possono fare parte il/la Sindaco/a, i membri della Giunta e i/le Consiglieri/e comunali, nel numero stabilito dalle delibere di istituzione delle stesse.
6. La consulta tematica è presieduta dall'Assessore/a competente per materia o da sua persona delegata. La convocazione della consulta tematica è disposta dall'Assessore/a, che la presiede, mediante posta elettronica, da inviarsi di norma almeno tre giorni prima della data di riunione.
7. Le sedute delle consulte tematiche sono pubbliche, salvo i casi in cui si tratti di persone, nel qual caso si procede in seduta riservata.
8. Delle sedute della consulta tematica è redatto sintetico verbale da parte di personale dipendente del Comune che svolge le funzioni di segreteria. I verbali delle sedute delle consulte tematiche sono inviati mediante posta elettronica ai/alle partecipanti e sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web del Comune.
9. La delibera di istituzione della consulta tematica può prevedere ulteriori disposizioni inerenti le modalità di funzionamento, ad integrazione di quanto disposto nei commi precedenti.
10. La partecipazione alle consulte non dà diritto a gettoni di presenza.
11. Le consulte durano in carica per il periodo della consiliatura che le istituisce, quindi decadono. Decadono altresì nel caso in cui si esaurisca la discussione sul tema per il quale sono state istituite. I poteri delle consulte sono di tipo consultivo, propositivo e sono luogo di discussione e approfondimento.

Art. 24 Consulta per la parità e le pari opportunità di genere

1. In attuazione del principio di parità sancito dall'art. 3 della Costituzione ed in conformità con quanto stabilito dallo Statuto comunale, può essere istituita, con

delibera di Giunta, previo passaggio nella Commissione competente, la “Consulta Comunale per la parità e le pari opportunità di genere”, presieduta dal/dalla Sindaco/a o da suo/a delegato/a.

2. La consulta è composta da rappresentanti delle associazioni di genere, delle associazioni di rappresentanza sindacale e datoriale, dei comitati di pari opportunità, degli enti pubblici, dei collegi degli ordini professionali operanti nel territorio.
3. La consulta è un organo consultivo e di proposta agli organi istituzionali del Comune, in merito alle questioni che direttamente o indirettamente riguardino le politiche pubbliche in ottica di genere.
4. La consulta esercita le sue funzioni in piena autonomia operando anche in raccordo con amministratori e consiglieri/e comunali e con gli attori pubblici e privati operanti nel territorio.

Art. 25 Consigli degli studenti e delle studentesse

1. I Consigli degli studenti e delle studentesse sono promossi in seno all’assessorato competente che ne acquisisce gli esiti come strumento di partecipazione che coinvolge gli istituti scolastici ; sono composti dagli studenti e dalle studentesse (di seguito, anche, studenti) eletti fra coloro che frequentano la quarta e la quinta classe della scuola primaria, la prima e seconda classe della scuola primaria di secondo grado dei plessi scolastici appartenenti ad un medesimo ambito territoriale del Comune.
2. Favoriscono la partecipazione ad una cittadinanza attiva, che possa tradursi nella possibilità e capacità di intervenire con idee, proposte e progetti tesi a salvaguardare i diritti degli studenti e delle studentesse in prima persona.
3. Hanno funzioni consultive, propositive e realizzano tramite commissioni i propri progetti. Le diverse commissioni (tra cui: Ambiente, Cultura, Solidarietà, Territorio Scuola e tempo libero) si incontrano periodicamente per elaborare e realizzare i progetti scelti, coadiuvate da personale in qualità di educatore/facilitatore.
4. Il mandato degli/delle eletti/e dura due anni e non è rinnovabile. Prima delle elezioni gli studenti e le studentesse interessati/e presentano ai/alle compagni/e i loro progetti, elaborati singolarmente o a piccolo gruppo, all’interno delle scuole di cui al comma 1 che si trovano sul territorio comunale. Gli/le eletti/e nel Consiglio, per prima cosa, riesaminano tutti i progetti, per scegliere quelli su cui impegnarsi.
5. I progetti riguardano diverse aree dell’agire sociale. Quando un progetto è stato sufficientemente delineato, gli studenti incontrano tecnici ed esperti competenti nel settore, per sviscerare i problemi ed individuare soluzioni idonee ad un piano di fattibilità. I progetti vengono rielaborati e presentati ai/alle dirigenti e agli/alle assessori/e affinché possano condividere l’idea ispiratrice e cercare, laddove possibile, le risorse necessarie a tradurre in pratica la proposta.
6. All’interno dei Consigli non vi sono cariche rappresentative. Vengono nominati dall’assemblea un/una “conduttore/conduttrice” che ha il compito di guidare i lavori secondo l’ordine del giorno stabilito e un/una verbalizzatore/verbalizzatrice che prende nota delle proposte emerse e delle decisioni assunte.

Art. 26 Anagrafe delle associazioni

1. L'Anagrafe delle associazioni del Comune di Reggio Emilia coincide con gli enti del Terzo Settore con sede nel Comune iscritti al Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con il Dlgs. 117/17, art.45. Questi soggetti sono titolari dei diritti di cui all'art. 64 dello Statuto.
2. Il Comune assicura alle associazioni nazionali, regionali o locali, che abbiano comunque una sede operativa a Reggio Emilia, comprese le associazioni sindacali e imprenditoriali, anche confederali, la costante informazione sugli atti e sulle attività del Comune medesimo e degli enti e organismi da esso promossi o di cui fa parte, anche attraverso l'invio di apposite pubblicazioni.
3. Possono collaborare con il Comune ed essere titolari dei diritti di partecipazione di cui al presente regolamento, salvo diversamente stabilito, le libere forme associative (comitati e associazioni) dotate di statuto e atto costitutivo registrato, composte da almeno 50 residenti nel Comune di Reggio Emilia, che possiedano i seguenti requisiti: a) l'assenza di fini di lucro, intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati anche in forme indirette o differite; b) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività associative; c) la democraticità dell'ordinamento interno, ed in particolare l'elettività nelle cariche associative, l'uguaglianza degli associati e delle associate anche in riferimento all'esercizio del voto individuale, nonché l'effettività del rapporto associativo.
4. Nel caso di "comitati di via", da intendersi quali gruppi di persone abitanti o aventi sede di lavoro o studio, nella stessa strada, si può derogare al numero minimo di 50 (cinquanta) residenti, da valutarsi caso per caso, a cura del/della dirigente competente, sentito l'assessore/a di riferimento. In ogni caso, il numero minimo di componenti richiesto non può essere inferiore a 10 (dieci).

Art. 27 Consultazioni popolari

1. Per consultazioni popolari, si intendono forme di ascolto della popolazione volte a conseguire migliore conoscenza dei problemi sociali, civili, economici ed ambientali della comunità. La consultazione popolare è disposta su fasce di età della popolazione, tematiche specifiche e/o su ambiti territoriali specifici indicati nella deliberazione consiliare di indizione della stessa, che ne stabilisce le modalità di svolgimento e la durata.
2. La consultazione è indetta con deliberazione dal Consiglio comunale, su proposta del/della Sindaco/a, della Giunta, o di un terzo dei componenti il Consiglio comunale.
3. L'organo indicato avvia formalmente la consultazione popolare entro 30 (trenta) giorni dall'esecutività della deliberazione consiliare di cui al comma 2.
4. La deliberazione di istituzione della consultazione popolare, prima dell'approvazione, deve essere esaminata dalla Commissione consiliare competente, alla presenza dell'Assessore/a delegato/a per la materia oggetto della consultazione.
5. La consultazione popolare si può svolgere mediante:
 - a) una o più audizioni con gli abitanti, i/le cittadini/e interessati/e al tema della consultazione, anche mediante procedure di selezione a campione e/o con i soggetti del Terzo Settore;

- b) uno o più quesiti formulati su una scheda cartacea inviata alla popolazione interessata presso la propria residenza o tramite procedure telematiche e piattaforme digitali.
6. La scheda o il questionario contengono l'indicazione della data e delle modalità in cui si effettuerà la consultazione.
 7. Il/La dirigente competente per materia può nominare un responsabile del procedimento, che può essere il Tecnico di garanzia, indicato nel presente Regolamento, con il compito di seguire l'intera procedura e trasmettere le risultanze della consultazione.
 8. Il/la responsabile del procedimento cura la tutela della riservatezza e garantisce la non identificazione del voto e coordina le operazioni di scrutinio.
 9. Della consultazione viene data idonea pubblicità per consentire la partecipazione dei soggetti interessati e titolari dei diritti di cui all'art. 64 dello Statuto
 10. La consultazione deve concludersi entro 90 (novanta) giorni dall'indizione.
 11. Entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione gli esiti vengono comunicati al/alla Sindaco/a che richiede al/alla Presidente del Consiglio comunale la convocazione del Consiglio medesimo per l'esame e la valutazione dei risultati.
 12. La consultazione della popolazione non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali.
 13. Le deliberazioni degli organi del Comune che incidano in modo rilevante sulle condizioni di lavoro e di produzione, sono adottate confrontandosi con le organizzazioni sindacali e di categoria direttamente interessate anche attraverso la competente commissione consiliare.
 14. È possibile effettuare consultazioni telematiche sul sito web del Comune su determinate scelte di politiche pubbliche:
 - a) su decisione degli organi comunali di cui al comma 2;
 - b) su richiesta di 300 (trecento) cittadini/e titolari dei diritti di partecipazione di cui all'art. 64 dello Statuto.Per attuare quanto previsto, il Comune effettuerà le opportune verifiche per la scelta della piattaforma tecnologica da utilizzare.

Art. 28 Consiglio comunale aperto

1. Il/la Presidente del Consiglio comunale convoca il Consiglio comunale in seduta aperta nella sua sede abituale o anche in luogo diverso per rilevanti motivi di interesse pubblico:
 - a) di sua iniziativa, sentita la conferenza dei capigruppo;
 - b) su richiesta di 1/3 dei membri del Consiglio;
 - c) su richiesta di almeno 500 (cinquecento) residenti titolari dei diritti di partecipazione in base all'art. 64 dello Statuto.
2. Le adunanze aperte hanno carattere straordinario e ad esse possono essere invitati rappresentanti del Governo nazionale, parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia o di altri Comuni e rappresentanti di enti ed organismi interessati ai temi da discutere, oltre ad esperti e cultori della materia.
3. La seduta è aperta a tutta la cittadinanza con diritto di parola per i consiglieri e le consigliere e per coloro che sono stati invitati per portare il loro contributo di opinioni, conoscenze ed esperienze.
4. Durante le sedute aperte possono essere presentate mozioni ed ordini del giorno che saranno però iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale successivo per la discussione e la votazione.

5. Le istanze di convocazione del Consiglio comunale aperto sottoposte dai cittadini in base al comma 1, c) devono essere depositate almeno 20 (venti) giorni prima della seduta presso la Segreteria generale indicando:
 - a) generalità di coloro che presentano l'istanza di convocazione;
 - b) oggetto dell'istanza;
 - c) indicazione della/e persone chiamata/e ad esporre le osservazioni oggetto dell'istanza.
6. Verrà realizzato un Consiglio comunale aperto annuale, entro il 30 Settembre di ogni anno, dove verranno auditi i coordinatori delle consulte.

Art. 29 Istruttoria pubblica

1. Per istruttoria pubblica, si intende una forma di pubblico contraddittorio cui hanno diritto di partecipare, oltre alla Giunta ed ai Gruppi consiliari, gli organismi associativi e di partecipazione di cui all'articolo 42.
2. L'istruttoria pubblica, prima dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di elaborazione di atti amministrativi a contenuto generale, compresi quelli di pianificazione urbanistica, fatte salve le disposizioni di legge, può essere richiesta da:
 - a) 500 (cinquecento) elettori/elettrici del Comune di Reggio Emilia;
 - b) Giunta;
 - c) 1/3 delle consigliere o consiglieri comunali;
 - d) almeno 3 (tre) Consulte.
3. Le firme dei/delle richiedenti l'istruttoria pubblica devono essere apposte su fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, recanti nella prima facciata il testo della proposta di istruttoria pubblica. Le firme devono essere autenticate, anche in forma collettiva, dai soggetti previsti dalla normativa nazionale in materia elettorale e referendaria con le modalità previste dalla legge. Alla richiesta è allegata una relazione scritta contenente l'oggetto e le motivazioni del dibattito. Le firme possono essere apposte anche con identità digitale e apposita procedura predisposta sul sito dell'Ente.
4. La richiesta di istruttoria pubblica, recante la sottoscrizione autenticata di almeno 500 (cinquecento) elettori/elettrici del Comune di Reggio Emilia, è presentata alla Segreteria generale ed acquisita immediatamente al Protocollo Generale. La proposta deve indicare il nominativo ed il recapito postale, telefonico e di posta elettronica, ove esistente, di un/una portavoce dei richiedenti che è destinatario/a di tutte le comunicazioni da parte del Comune. È facoltà dei cittadini e delle cittadine rivolgersi preventivamente alla Segreteria generale per avere il parere del/della dirigente competente che è tenuto/a entro 20 (venti) giorni a dare parere scritto sulla regolarità tecnica della proposta del testo di istruttoria pubblica.
5. Il/la Segretario/a Generale verifica la corretta formulazione e la sussistenza delle firme autenticate correttamente nel numero richiesto e la trasmette entro 15 (quindici) giorni al/alla Presidente del Consiglio comunale dandone comunicazione ai/alle richiedenti ovvero la rinvia ai/alle proponenti specificando la mancanza dei requisiti richiesti.
6. La inammissibilità delle proposte si avrà nei seguenti casi:
 - a) qualora riguardino materie non rientranti nelle attribuzioni del Comune;

- b) qualora riguardino materie non rientranti in procedimenti amministrativi di formazione di atti normativi e a contenuto generale;
 - c) qualora siano in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di legge, di Statuto e di Regolamenti comunali, fatte salve le proposte di modificazione di norme statutarie o regolamentari del Comune;
 - d) qualora abbiano per oggetto argomento già sottoposto all'esame del Consiglio comunale per istruttoria pubblica, quando non siano decorsi almeno due anni dal precedente esame.
7. Il/la Presidente del Consiglio comunale iscrive la deliberazione relativa all'indizione dell'istruttoria pubblica all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale.
 8. Entro 30 (trenta) giorni dall'esecutività della delibera consiliare di indizione, il/la Sindaco/a convoca l'istruttoria pubblica mediante avviso da affiggersi all'Albo pretorio e sul sito dell'Ente. L'avviso di convocazione deve prevedere il numero, il luogo e la data delle sedute previste e i tempi di intervento. Della convocazione è dato avviso alla cittadinanza a mezzo degli organi di informazione locale e con tutti i mezzi dell'Ente ritenuti più efficaci.
 9. Gli atti amministrativi inerenti all'oggetto del dibattito sono posti in visione degli interessati presso la Segreteria generale.
 10. L'istruttoria pubblica è presieduta dal/dalla Presidente del Consiglio comunale, coadiuvato/a dal responsabile dell'ufficio competente per materia.
 11. Delle sedute vengono redatti processi verbali. Svolge le funzioni di segretario/a verbalizzante un/una dipendente comunale incaricato/a dal/ dalla responsabile di cui sopra.
 12. L'istruttoria pubblica si apre con una illustrazione tecnica della questione oggetto dell'istruttoria da parte del/della Responsabile del procedimento. Successivamente, interviene il/la Sindaco/a o l'Assessore/a delegato/a. Successivamente, hanno diritto di intervento i/le rappresentanti delle libere forme associative iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 26. Infine, hanno diritto di intervento i/le Consiglieri/e comunali e gli/le Assessori/e.
 13. I presenti possono presentare relazioni scritte che vengono acquisite agli atti del procedimento e trasmesse a tutti i soggetti interessati.
 14. A conclusione dell'ultima seduta, il/la Presidente del Consiglio comunale dichiara chiusa la fase dell'istruttoria pubblica. Viene quindi predisposta, a cura della Presidenza, una relazione che viene trasmessa entro 60 (sessanta) giorni al Consiglio comunale, che la acquisisce come base del dibattito relativo all'oggetto dell'istruttoria pubblica, da concludersi entro i successivi 60 (sessanta) giorni.
 15. La Giunta, nel corso del dibattito consiliare, esprime le ragioni che eventualmente la inducano a discostarsi dalle proposte recepite dalla relazione.
 16. La motivazione del provvedimento amministrativo, nei casi previsti dalla legge, tiene conto delle risultanze dell'istruttoria.

Art. 30 Istanze e petizioni

- a) I/Le titolari dei diritti di partecipazione di cui all'art. 64 dello Statuto possono presentare al Comune istanze e petizioni per rappresentare comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti per la migliore tutela di interessi collettivi, tramite deposito presso la Segreteria generale del Comune.

- b) Le istanze sono richieste che i soggetti, singoli od associati, possono rivolgere agli organi del Comune (Sindaco o Giunta) secondo le rispettive competenze, con le quali chiedono di intervenire in una situazione concreta di pubblica necessità.
- c) Le istanze possono essere presentate direttamente al/alla Sindaco/a qualora gli interessati non conoscano quale sia l'organo competente per materia.
- d) L'organo competente esamina l'istanza e risponde agli interessati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza.
- e) Il/la dirigente del settore competente provvede direttamente alla risposta qualora l'argomento rientri nella propria competenza.
- f) Le petizioni, svolte in forma collettiva, sono atti propulsivi, contenenti almeno 50 (cinquanta) firme di titolari dei diritti di partecipazione in base all'art. 64 Statuto, dirette agli organi del Comune (Sindaco o Giunta) al fine di sollecitare l'azione di tali organi perché, secondo la rispettiva competenza, prendano in considerazione questioni di interesse generale illustrate nelle petizioni stesse o servono semplicemente per esporre comuni necessità.
- g) Le petizioni sono presentate alla Segreteria generale che provvede a protocollarle e a trasmetterle al dirigente competente alla istruttoria per la risposta.
- h) Alle petizioni viene data risposta scritta dal/dalla Sindaco/a o Assessore/a delegato/a entro 3 (tre) mesi.
- i) Copia della petizione e successivamente della relativa risposta viene trasmessa alla Commissione consiliare competente, alla Presidenza del Consiglio e all'ufficio competente a conservare l'atto.
- j) La Segreteria generale cura la tenuta di un archivio pubblico, anche informatico, delle petizioni presentate al Comune e delle risposte rese.
- k) Le richieste anonime o che, pur sottoscritte dai presentatori non contengano l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza dei medesimi, sono acquisite agli atti, vengono comunque trasmesse agli uffici competenti, senza obbligo di audizione e risposta come previsto ai commi precedenti.
- l) Istanze e petizioni per rappresentare necessità comuni e per chiedere l'adozione di provvedimenti e interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi devono essere discusse nella commissione consiliare competente entro 20 giorni dalla data del loro deposito.

Art. 31 Mozione di iniziativa popolare

1. Per mozione di iniziativa popolare, si intende una proposta tendente a far pronunciare il Consiglio comunale circa importanti fatti politici o amministrativi ai sensi del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale. Il diritto di iniziativa popolare in materia di mozioni per le materie di competenza del Comune, si esercita mediante la presentazione di proposte scritte al Consiglio comunale.
2. Le firme dei/delle richiedenti devono essere apposte su fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, recanti nella prima facciata il testo della proposta di mozione. Le firme devono essere autenticate, anche in forma collettiva, dai soggetti previsti dalla normativa nazionale in materia elettorale e referendaria con le modalità previste dalla legge.
Le firme possono essere apposte anche con identità digitale e apposita procedura predisposta sul sito dell'Ente.

3. La proposta di mozione di iniziativa popolare, recante la sottoscrizione autenticata di almeno 300 (trecento) elettori/elettrici, è presentata alla Segreteria generale ed acquisita immediatamente al Protocollo Generale. La proposta deve indicare il nominativo ed il recapito postale, telefonico e, se esistente, di posta elettronica, di almeno un/una portavoce dei/delle richiedenti che è destinatario/a di tutte le comunicazioni da parte del Comune.
4. Il/la Segretario/a Generale verifica la competenza dell'organo, la corretta formulazione e la sussistenza delle firme autenticate correttamente nel numero richiesto e la trasmette entro 30 (trenta) giorni al/alla Presidente del Consiglio Comunale dandone comunicazione ai/alle richiedenti ovvero la rinvia ai/alle proponenti specificando la mancanza dei requisiti richiesti.
5. L'inammissibilità delle proposte si avrà nei seguenti casi, allorché: a) riguardino materie non rientranti nelle attribuzioni del Comune; b) riguardino materie non rientranti nella competenza del Consiglio comunale; c) siano in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di legge, di Statuto e di Regolamenti comunali, fatte salve le proposte di modificazione di norme statutarie o regolamentari del Comune; d) abbiano per oggetto argomento già sottoposto all'esame del Consiglio comunale per iniziativa popolare, quando non siano decorsi almeno 2 (due) anni dal precedente esame.
6. In presenza delle situazioni indicate al precedente comma 5, il/la Segretario/a Generale entro 30 (trenta) giorni comunica ai/alle richiedenti il risultato della verifica e la improcedibilità della richiesta, dandone contestualmente notizia al/alla Presidente del Consiglio comunale. La comunicazione avviene a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata.
7. La proposta corredata del parere favorevole del/della Segretario/a Generale viene trasmessa al/alla Presidente del Consiglio comunale, che la iscrive all'ordine del giorno dell'organo deliberativo competente della prima seduta utile. La mozione di iniziativa popolare deve essere deliberata dall'organo competente entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla trasmissione da parte del/della Segretario/a Generale.
8. La proposta di mozione, iscritta all'ordine del giorno, è subito trasmessa alla Commissione consiliare competente perché provveda ad esaminarla entro breve termine, non superiore a 15 (quindici) giorni. I/le richiedenti, a mezzo del loro portavoce, possono intervenire alle sedute della Commissione consiliare e del Consiglio comunale per illustrare la proposta con i tempi e le modalità previste per i/le Consiglieri/e.
9. È facoltà dei/delle richiedenti, a mezzo del loro portavoce, ritirare o sospendere la proposta, in ogni fase del procedimento precedente la discussione in Commissione consiliare o in Consiglio comunale.
10. La proposta non è emendabile dai/dalle Consiglieri/ e comunali.

Art. 32 Proposta di deliberazione di iniziativa popolare

1. Il diritto di iniziativa popolare in materia di deliberazioni amministrative per le materie di competenza del Comune, si esercita mediante la presentazione di proposte scritte agli organi collegiali (Giunta e Consiglio comunale).
2. La proposta di deliberazione deve essere tassativamente presentata nelle materie di competenza del Consiglio o della Giunta comunale a norma di legge.
3. Le firme dei/delle richiedenti devono essere apposte su fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, recanti nella prima facciata il testo della proposta di

deliberazione. Le firme devono essere autenticate, anche in forma collettiva, dai soggetti previsti dalla normativa nazionale in materia elettorale e referendaria con le modalità previste dalla legge. Le firme possono essere apposte anche con identità digitale e apposita procedura predisposta sul sito dell'Ente.

4. La proposta di deliberazione di iniziativa popolare, recante la sottoscrizione autenticata di almeno 300 (trecento) elettori/elettrici, è presentata alla Segreteria generale ed acquisita immediatamente al Protocollo Generale. La proposta deve indicare il nominativo ed il recapito postale, telefonico e di posta elettronica di un/una portavoce dei richiedenti che è destinatario/a di tutte le comunicazioni da parte del Comune. È facoltà dei cittadini e delle cittadine rivolgersi preventivamente alla Segreteria generale per avere il parere del/della dirigente competente che è tenuto/a entro 20 (venti) giorni a dare parere scritto sulla regolarità tecnica della proposta del testo di deliberazione di iniziativa popolare.
5. Il/la Segretario/a Generale verifica la competenza dell'organo, la corretta formulazione e la sussistenza delle firme autenticate correttamente nel numero richiesto e la trasmette entro 15 (quindici) giorni all'Organo competente, secondo le disposizioni di legge, dandone comunicazione ai/alle richiedenti ovvero la rinvia ai/alle proponenti specificando la mancanza dei requisiti richiesti.
6. L'inammissibilità delle proposte si avrà nei seguenti casi, allorché: a) riguardino materie non rientranti nelle attribuzioni del Comune; b) riguardino materie non rientranti nella competenza del Consiglio comunale o della Giunta comunale; c) siano in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di legge, di Statuto e di Regolamenti comunali, fatte salve le proposte di modificazione di norme statutarie o regolamentari del Comune; d) abbiano per oggetto argomento già sottoposto all'esame del Consiglio o della Giunta comunale per iniziativa popolare, quando non siano decorsi almeno 2 (due) anni dal precedente esame.
7. In presenza delle situazioni indicate al precedente comma 6, il/la Segretario/a Generale, entro 15 (quindici) giorni comunica ai/alle richiedenti il risultato della verifica e la improcedibilità della richiesta, dandone contestualmente notizia al Sindaco e al/alla Presidente del Consiglio comunale. La comunicazione avviene a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica.
8. Qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, il/la Segretario/a Generale trasmette la proposta di deliberazione al/alla dirigente del Servizio competente ed al/alla dirigente del Servizio finanziario per l'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dalla legge. I/le dirigenti esprimono il parere richiesto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento.
9. La proposta, corredata dei pareri di cui sopra, viene trasmessa al/alla Sindaco/a o al/alla Presidente del Consiglio comunale, secondo la competenza della Giunta o del Consiglio comunale, che la iscrive all'ordine del giorno dell'organo deliberativo competente per la prima seduta utile. La proposta di deliberazione di iniziativa popolare deve essere deliberata dall'organo competente entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla trasmissione da parte del/della Segretario/a Generale.
10. Ove si tratti di deliberazione di competenza del Consiglio comunale, la proposta iscritta all'ordine del giorno, è subito trasmessa alla Commissione consiliare competente perché provveda ad esaminarla entro breve termine, non superiore a 15 (quindici) giorni. I/le richiedenti, a mezzo del loro portavoce, possono intervenire alle sedute della Commissione consiliare e del Consiglio comunale per illustrare la proposta con i tempi e le modalità previste per i/le Consiglieri/e.

11. È facoltà dei/delle richiedenti, a mezzo del loro portavoce, ritirare o sospendere la proposta in ogni fase del procedimento precedente la discussione in Giunta, in Consiglio comunale o in Commissione consiliare.
12. La proposta non è emendabile dai/dalle Consiglieri/e comunali.

Art. 33 Petizione elettronica

1. È possibile presentare petizioni in forma telematica che vengono pubblicate sul sito web del Comune e che possono essere sottoscritte successivamente anche da altri titolari dei diritti di partecipazione di cui all'art. 64 dello Statuto. Tempi e modalità di risposta sono gli stessi delle petizioni di cui all'art. 30.

Art. 34 Interpellanza civica

1. Per interpellanza civica, si intende la formulazione scritta di una domanda fatta al/alla Sindaco/a o alla Giunta circa i motivi delle loro scelte amministrative. L'interpellanza civica deve essere presentata in forma scritta da almeno 100 (cento) titolari dei diritti di partecipazione in base all'art. 64 dello Statuto.
2. Le firme dei/delle richiedenti devono essere apposte su fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, recanti nella prima facciata il testo della domanda. Le firme devono essere autenticate, anche in forma collettiva, dai soggetti previsti dalla normativa nazionale in materia elettorale e referendaria, con le modalità previste dalla legge. Le firme possono essere apposte anche con identità digitale e apposita procedura predisposta sul sito dell'Ente.
3. La proposta di interpellanza civica è presentata alla Segreteria generale ed acquisita immediatamente al Protocollo Generale. La proposta deve indicare il nominativo ed il recapito postale, telefonico e, ove esistente, di posta elettronica di un /una portavoce dei/delle richiedenti che è destinatario/a di tutte le comunicazioni da parte del Comune.
4. L'interpellanza civica viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile e viene trattata in Consiglio comunale entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione.
5. Per le modalità di trattazione e i tempi di intervento, si applica quanto previsto per le interpellanze dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.

CAPO II - REFERENDUM

Art. 35 Istituzione della Consulta di garanzia

1. È istituita la Consulta di garanzia, che interviene con funzioni autonome nell'ammettere e dare esecuzione agli istituti del referendum, come indicato nel presente Capo II, e del Dibattito Pubblico Locale, come indicato nel Capo II e negli altri casi e nei termini previsti dal presente Regolamento.

2. La Consulta di garanzia è composta dal Segretario Generale, 1 (uno) componente dell'Ufficio Elettorale, Direttore Generale o suo/a delegato/a, dirigente del Servizio Partecipazione o suo/a delegato/a, Dirigente di altro Servizio individuato nella macrostruttura dell'Ente o suo/a delegato/a.

Art. 36 Oggetto del referendum

1. I referendum consultivi, propositivi e abrogativi sono ammessi su materie di competenza comunale e di interesse generale con le limitazioni specificate nello Statuto.
2. I referendum potranno essere richiesti anche su provvedimenti già adottati ed esecutivi, purché non ledano diritti acquisiti di terzi.
3. Non sono ammessi, come stabilito nello Statuto, referendum in materia di: a) Statuto e Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale; b) elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune presso aziende enti ed istituzioni; c) tributi locali, tariffe, mutui, prestiti e bilancio; d) ordinamento del personale del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali; e) polizia locale; f) igiene, per la parte disciplinata da normativa statale e regionale; g) proposte già sottoposte a consultazione referendaria quando non siano decorsi 3(tre) anni dal precedente suffragio; h) oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge; i) atti e questioni relativi al personale dipendente del Comune; j) statuti di aziende speciali e enti partecipati del Comune; k) strumenti comunali di pianificazione urbanistica attuativa per cui sia già intervenuta l'adozione; l) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi; m) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti di singoli o di specifici gruppi di persone; n) gli atti relativi a situazioni soggettive differenziate e atti ampliativi della sfera giuridica di soggetti determinati.
4. La proposta di referendum può essere articolata anche su più domande, comunque non superiori a 5 (cinque) e riferite alla materia oggetto del referendum.
5. La proposta deve contenere le precise indicazioni dell'argomento o della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce e deve essere formulata in termini tali da permettere risposte chiare ed univoche degli elettori ed elettrici.
6. Il quesito referendario deve esplicitare: a) nel caso di referendum consultivo, l'orientamento o la scelta in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio o della Giunta comunale, su cui la cittadinanza è chiamata ad esprimersi; b) nel caso di referendum propositivo, l'atto, il provvedimento o il parere di competenza del Consiglio o della Giunta comunale, sulla cui adozione la cittadinanza è chiamata ad esprimersi; c) nel caso del referendum abrogativo, la deliberazione o le parti di deliberazione, con i relativi estremi formali per l'identificazione, sulla cui eliminazione dall'ordinamento comunale la cittadinanza è chiamata ad esprimersi.

Art. 37 Potere di iniziativa

1. Sulle materie di esclusiva competenza locale e di interesse generale della collettività comunale, possono essere indetti referendum:
 - a) su proposta del Consiglio comunale o del/della Sindaco/a;
 - b) propositivi e/o abrogativi, qualora lo richiedano almeno 7.000 (settemila) elettori ed elettrici, ovvero il Consiglio comunale con apposita deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Il referendum consultivo può essere proposto per iniziativa del Consiglio comunale che con propria deliberazione stabilisce il testo del quesito e prevede lo stanziamento di spesa per le operazioni referendarie.
3. È indetto referendum abrogativo per la revoca/abrogazione, parziale o totale, di deliberazioni del Consiglio e/o della Giunta quando la proposta sia presentata entro 180 (centottanta) giorni dalla esecutività della deliberazione.
4. Il Comune dà la facoltà di raccogliere le firme a sostegno dell'indizione del referendum presso le sue sedi e digitalmente con autenticazione SPID.

Art. 38 Compiti della Consulta di garanzia in materia referendaria

1. La Consulta di garanzia di cui all'art. 35, esercita i seguenti compiti rispetto al referendum: a) la valutazione di ammissibilità dei quesiti referendari e della competenza locale; b) la verifica della correttezza della formulazione del/dei quesito/i referendario/i; c) la verifica della regolarità delle firme raccolte; d) la verifica della regolarità della costituzione del comitato promotore; e) la determinazione, d'intesa coi promotori, dell'eventuale unificazione delle proposte di più referendum col medesimo oggetto, riformulandone il quesito.
2. Il giudizio di ammissibilità e corretta formulazione del/dei quesito/i della Consulta di garanzia, è atto definitivo.

Art. 39 Procedimento

1. La Consulta di garanzia, ricevuta/e la/le proposta/e di referendum, si pronuncerà, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione.
2. La Consulta di garanzia decide prima della raccolta delle firme, sulla ammissibilità della/delle proposta/e di referendum, sulla base del testo del/dei quesito/i, corredato da 400 (quattrocento) firme autenticate di elettori o elettrici proponenti. Quindi giudica la regolarità della presentazione delle firme.
3. Ai fini della valutazione di ammissibilità, la proposta referendaria deve essere preventivamente soggetta a positiva verifica di fattibilità tecnica e, nel caso in cui comporti nuove o maggiori spese o minori entrate rispetto a quelle previste in bilancio, a verifica di fattibilità contabile, al solo fine di garantirne la coerenza con le norme tecnico-contabili che disciplinano l'attività.
4. Il/la Sindaco/a indice il referendum entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del giudizio di ammissibilità.
5. Le votazioni referendarie non possono tenersi nei 6 (sei) mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.
6. Non sono ammessi referendum su quesiti aventi finalità analoghe alle consultazioni referendarie tenute nel corso dello stesso mandato amministrativo o comunque nell'ultimo triennio.

Art. 40 Presentazione della Proposta di referendum da parte di cittadine e cittadini

1. Nel caso di proposta di referendum espressa da un Comitato promotore composto da 400 (quattrocento) elettrici ed elettori, dopo il giudizio di ammissibilità con esito positivo, il/la Sindaco/a, entro 30 (trenta) giorni, indice il procedimento per la sottoscrizione della proposta da parte di 7000 (settemila) iscritti/e alle liste elettorali del Comune alla data dell'indizione del procedimento.
2. Le firme dei/delle richiedenti devono essere apposte su fogli di medesima dimensione recanti nella prima facciata la proposta da sottoporre a referendum.
3. Tali fogli, prima dell'uso, devono essere vidimati dal/dalla Segretario/a Generale o da un/una notaio/a e le firme devono essere autenticate dai soggetti previsti dalla normativa nazionale in materia elettorale e referendaria con le modalità previste dalla legge.
4. La raccolta delle sottoscrizioni inizia il giorno successivo a quello di vidimazione e termina dopo 90 (novanta) giorni dalla data di vidimazione. Le sottoscrizioni possono essere apposte anche attraverso un sistema telematico approntato dal Comune e accessibile attraverso internet, che garantisca l'identificazione del sottoscrittore in conformità alla normativa vigente.
5. Entro i 15 (quindici) giorni successivi, le sottoscrizioni autenticate vanno presentate alla Segreteria generale.
6. L'accertamento della regolarità della raccolta delle firme viene seguito a cura della Consulta di garanzia.
7. Ai moduli contenenti le firme devono essere allegati i certificati elettorali comprovanti che i sottoscrittori sono elettori ed elettrici del Comune.
8. La proposta non può essere presentata su fogli vidimati da oltre 6 (sei) mesi.
9. Le operazioni di verifica sul numero di sottoscrizioni autenticate va compiuta dalla Consulta di garanzia, che si avvale di personale del Comune incaricato dal/dalla Segretario/a Generale, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna della richiesta di referendum.
10. Accertata la regolarità del numero di firme necessarie, la Consulta di garanzia lo comunica al/alla Sindaco/a e al Comitato Promotore.
11. Qualora vengano riscontrate irregolarità formali nella presentazione delle prescritte documentazioni, la Consulta di garanzia può assegnare un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per l'eventuale sanatoria.

Art. 41 Iniziativa referendaria del Consiglio comunale

1. In caso di referendum d'iniziativa del Consiglio comunale, la decisione in merito all'ammissibilità della consultazione referendaria è assorbita dai pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dal parere di legittimità rilasciato dal/dalla Segretario/a Generale sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale che stabilisce il testo del quesito e prevede lo stanziamento di spesa per le operazioni referendarie.

Art. 42 Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto, con provvedimento del/della Sindaco/a, entro 30 (trenta) giorni dalla verifica del numero di sottoscrizioni di cui al precedente art. 40 ovvero dal giudizio di ammissibilità in caso di proposta da parte del Consiglio comunale. Il referendum è indetto fra il 10/3 e il 10/6 nonché tra il 10/9 e il

10/11 di ogni anno e non può avere luogo in concomitanza con altre consultazioni elettorali. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno, mentre sono ammesse più consultazioni referendarie da svolgersi nella stessa giornata.

2. Il/la Sindaco/a dà notizia ai cittadini e alle cittadine della consultazione referendaria mediante apposito manifesto, da affiggere entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione all'Albo pretorio del comune, in altri luoghi pubblici e tramite sito web istituzionale e tutti i canali ritenuti più efficaci.

Art. 43 Sospensione e revoca del referendum

1. Il referendum è sospeso quando sia intervenuto lo scioglimento del Consiglio comunale o manchino 6 (sei) mesi al termine del mandato.
2. Il/la Sindaco/a, sentita la Consulta di garanzia e il Comitato promotore, sospende o revoca il referendum quando:
 - a) sia stata promulgata legge che disciplini la proposta sottoposta a consultazione referendaria;
 - b) sia stata accolta dal competente organo del Comune la proposta referendaria.
3. Il referendum abrogativo non ha luogo quando l'atto cui si riferisce la proposta sia stato annullato o revocato totalmente, oppure, nel caso delle altre tipologie referendarie, quando la proposta sia stata accolta con apposita deliberazione del Consiglio o della Giunta. Ove l'annullamento o la revoca, ovvero l'accoglimento della proposta, siano parziali rispetto al quesito referendario, la Consulta di garanzia decide - sentiti i promotori e il Sindaco - se il referendum non debba avere luogo, in quanto ne sia venuto meno l'oggetto sostanziale o comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori, ovvero se esso debba avere corso modificando il quesito, d'intesa coi promotori, per tenere conto dell'annullamento, della revoca o dell'accoglimento parziali.

Art. 44 Elettorato attivo

1. In conformità alla disciplina fissata dal presente regolamento, hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i residenti nel Comune di Reggio Emilia iscritti alle liste elettorali, compresi i cittadini maggiorenni appartenenti a Stati dell'Unione Europea con residenza ininterrotta da almeno 24 (ventiquattro) mesi. Sono altresì ammessi a partecipare ai referendum i/le maggiorenni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea che siano residenti nel Comune di Reggio Emilia da almeno 24 (ventiquattro) mesi e titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e in assenza di condanne penali che impediscano l'elettorato attivo, secondo la normativa italiana vigente.
2. Successivamente all'ammissione del/dei referendum, il/la Sindaco/a, con manifesto da affiggere all'Albo pretorio e in altri luoghi pubblici nonché con avviso sul sito internet dell'Ente, informa i/le cittadini/e stranieri/e residenti della possibilità di presentare, entro i 30 (trenta) giorni precedenti la data di svolgimento del/dei referendum, documentata richiesta per l'ammissione al voto.
3. In applicazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 2 della Costituzione, i/le cittadini/e stranieri/e di cui al comma 1 devono presentare al/alla Sindaco/a istanza corredata di autocertificazione attestante l'assenza di condanne penali che impediscano l'elettorato attivo secondo la normativa italiana vigente. A

seguito dell'ammissione al voto da parte della Commissione elettorale comunale, l'Ufficio elettorale comunica ai/alle cittadini/e suddetti/e il seggio o i seggi presso cui recarsi per l'espressione del voto.

Art. 45 Procedimento elettorale

1. Il/la Sindaco/a individua con proprio atto le sedi delle sezioni elettorali collocandole preferibilmente nei luoghi abitualmente utilizzate per le consultazioni amministrative. Il/la Sindaco/a, sentito l'Ufficio elettorale, può stabilire un numero di sezioni diverso da quello prescritto per le consultazioni elettorali amministrative, secondo un razionale criterio di accorpamento e comunque in numero non inferiore a 50 (cinquanta).
2. La propaganda elettorale diretta è consentita esclusivamente al Comitato promotore del/dei referendum, al Comitato che si oppone al/ai quesito/i referendario/i ed ai Gruppi consiliari rappresentati in Consiglio comunale.
3. L'ufficio elettorale di sezione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, secondo quanto stabilito dall'Ufficio elettorale in base al numero degli elettori e delle elettrici iscritti/e al seggio, dei quali uno con le funzioni di presidente, designati dalla Commissione elettorale comunale. Le operazioni di voto si svolgono in una sola giornata alla domenica o in altro giorno festivo o in altro giorno di sospensione delle attività didattiche delle scuole dell'obbligo, dalle ore 7 alle ore 21 della giornata dedicata alla consultazione.
4. Con apposito manifesto e mediante altri mezzi di informazione, il/la Sindaco/a indica la sede dove i singoli elettori ed elettrici devono recarsi a votare.
5. Lo scrutinio viene effettuato immediatamente dopo la chiusura delle votazioni.
6. All'ufficio elettorale, sotto la direzione del Segretario Generale del Comune, è demandato il compito di controllo sulla organizzazione e svolgimento delle operazioni elettorali.
7. La procedura descritta nei commi precedenti e ai successivi artt. 46, 47 e 48 può essere svolta attraverso diverse modalità abilitate da appositi dispositivi digitali.

Art. 46 Operazione preliminari al voto

1. L'Ufficio elettorale di sezione si insedia alle ore 6 a.m. della giornata di svolgimento del/dei referendum.
2. Il materiale per le operazioni di voto viene consegnato al/alla Presidente da personale incaricato dal Comune prima dell'inizio delle operazioni di voto.
3. Ogni quesito referendario sarà proposto su una scheda dedicata per diminuire la possibilità di errore materiale dell'elettore/ricce e per facilitare le operazioni di spoglio.
4. Le schede elettorali, stampate su fogli di formato A4 dal Comune, devono essere vidimate apponendo la firma di un componente l'Ufficio elettorale di sezione sul retro della scheda. La vidimazione può avvenire anche nel corso delle operazioni di voto.

Art. 47 Operazioni di voto

1. L'elettore/elettrice si reca al seggio munito/a di tessera elettorale, o attestazione di ammissione al voto nel caso di elettori/elettrici stranieri/e di un documento di identità.

2. Il/la Presidente e i/le componenti dell'Ufficio elettorale di sezione: a) identificano l'elettore o l'elettrice mediante la tessera elettorale, o l'attestazione di ammissione al voto nel caso di elettori o elettrici stranieri/e, e un documento di identità o mediante conoscenza diretta; b) appongono sulla lista sezionale, in corrispondenza del nominativo dell'elettore/elettrice, un segno che attesti l'avvenuta votazione; c) consegnano all'elettore/elettrice una scheda elettorale vidimata ripiegata in due; d) dopo l'espressione del voto ripongono la scheda votata nell'urna ripiegandola in quattro.
3. Alle ore 15.00 della giornata di voto, il/la Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione comunica il numero dei/delle votanti diviso per sesso all'Ufficio di rilevazione presso la sede comunale.

Art. 48 Operazioni di scrutinio

1. terminate le operazioni di voto, l'Ufficio elettorale di sezione verifica, in primo luogo, il numero dei/delle votanti diviso per genere.
2. L'Ufficio elettorale di sezione procede quindi allo scrutinio delle schede.
3. terminate l'operazione di scrutinio e compilato il verbale di sezione, il/la Presidente consegna il verbale al punto di raccolta individuato dal Comune.
4. Il materiale comprendente le schede votate viene ritirato presso la sede di seggio da personale incaricato dal Comune.

Art. 49 Validità della consultazione ed approvazione del quesito

1. Il quorum per la validità della consultazione referendaria e quello per l'approvazione del quesito sono stabiliti dallo Statuto comunale.

Art. 50 Proclamazione e pubblicazione dell'esito

1. La Consulta di garanzia verifica la validità del referendum e ne proclama il risultato entro 15 (quindici) giorni.
2. I risultati dovranno essere pubblicati entro 15 (quindici) giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 51 Effetti del referendum

1. Il/La Sindaco/a, entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione del risultato, ne dà comunicazione al Consiglio comunale.
2. L'esito del referendum abrogativo è vincolante. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di proclamazione dell'esito favorevole del referendum, il Consiglio comunale è tenuto a prenderne atto con apposito provvedimento, assumendo allo stesso tempo ogni ulteriore atto necessario a dare attuazione all'esito del referendum. L'abrogazione ha effetto dalla data di esecutività del provvedimento di presa d'atto.
3. A seguito di esito favorevole dei referendum consultivi e/o propositivi, il Consiglio comunale delibera sull'oggetto del referendum entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione.
4. Qualora il Consiglio comunale intenda deliberare senza uniformarsi alla proposta referendaria, ne indica espressamente i motivi.
5. Anche in caso di esito negativo della consultazione referendaria, è ugualmente indetta, entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati, un'apposita

riunione del Consiglio comunale, al fine di procedere ad una valutazione degli oggetti sottoposti a referendum.

Art. 52 Diritti del Comitato promotore

1. Il Comitato promotore ha potere di controllo sullo svolgimento della consultazione referendaria.
2. Ha diritto di essere sentito dalla Consulta di garanzia prima della formulazione del giudizio di ammissibilità del referendum. Viene sentito dal/dalla Sindaco/a nell'ipotesi prevista all'articolo 43.
3. Al Comitato promotore si intendono attribuite in genere le facoltà riconosciute dalla legge ai partiti e ai gruppi politici che partecipano alle competizioni elettorali.
4. Per i referendum i promotori hanno a disposizione 120 (centoventi) giorni per la raccolta delle firme a decorrere dalla data della dichiarazione di ammissibilità da parte della Consulta di garanzia.

Art. 53 Spese derivanti dallo svolgimento del Referendum

1. Le spese relative agli adempimenti di cui al presente Capo, comprese quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono a carico del Comune e sono liquidate in conformità a quelle di cui alla L. 13/03/1980, n. 70 e successive modificazioni.

CAPO III - DIBATTITO PUBBLICO LOCALE E STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DELIBERATIVA

Art. 54 Definizione dello strumento del dibattito pubblico locale (DPL)

1. Il DPL è un processo di informazione, confronto e partecipazione su opere, progetti o interventi di competenza comunale che assumano una particolare rilevanza per la comunità locale in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed economica.
2. Il DPL si svolge di norma nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto o di un'opera o di un intervento, quando tutte le opzioni sono ancora possibili; esso può svolgersi anche in fasi successive, ma non oltre la fase della progettazione definitiva.

Art. 55 Interventi, progetti e opere oggetto di dibattito pubblico locale

1. Sono oggetto di DPL le opere, gli interventi, i progetti pubblici di competenza comunale, di valore superiore ai 5 milioni di euro, al netto dell'Iva.
2. Le opere che insistono nel territorio comunale contenute in piani regionali o nazionali, saranno sottoposte a Dibattito pubblico nella misura in cui ciò sia previsto dalle normative regionali o nazionali vigenti.
3. Per le opere di iniziativa privata che insistano sul territorio comunale e comportino investimenti complessivi maggiori di 5 (cinque) milioni di euro, al netto degli oneri fiscali, la Consulta di garanzia esamina la possibilità di sottoposizione al DPL, previo accordo con il soggetto promotore, cui può essere richiesta contribuzione alle spese del procedimento.

4. Per le opere comprese tra i 5 (cinque) e i 2 (due) milioni di euro, la Consulta di garanzia può disporre un DPL o attivare confronto con il privato investitore ai sensi del comma 3, su richiesta motivata dei seguenti soggetti: a) Giunta; b) Consiglio comunale con deliberazione votata a maggioranza assoluta dei membri assegnati; c) 3.000 (tremila) titolari dei diritti di partecipazione di cui all'art. 64 dello Statuto attraverso la costituzione di un comitato promotore con le stesse caratteristiche previste in materia referendaria dal presente Regolamento.
5. Per le opere comprese tra i 5 (cinque) e i 2 (due) milioni di euro, la Consulta ha facoltà di indicare, qualora non ravvisasse l'opportunità di avviare un DPL, altre forme di partecipazione, come individuate dal presente Regolamento.

Art. 56 Materie che rientrano tra gli interventi soggetti a dibattito pubblico locale

1. Nel rispetto dei limiti di cui al presente capo, il DPL si svolge sulle seguenti tipologie di opere/interventi/progetti: a) tratti stradali; b) realizzazione di altre infrastrutture di comunicazione; c) realizzazione di linee elettriche; d) stabilimenti industriali e impianti culturali, sportivi, scientifici e turistici; e) impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, discariche e inceneritori.
2. Il DPL non si effettua: a) per gli interventi per i quali sia stato indetto un referendum consultivo o propositivo o comunque sottoposti ad altre forme di consultazione o istituti di partecipazione previsti nel presente Regolamento; b) nei 180 (centottanta) giorni antecedenti l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale; c) per gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 5, Legge 225/1992 e finalizzati unicamente all'incolumità delle persone e alla messa in sicurezza degli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità; d) per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Il DPL si deve coordinare con gli altri strumenti già normati quali la VIA, VAS, Piani territoriali e normativa sovraordinata.
4. Qualora non ricorrano le condizioni su esposte, possono pur sempre essere disposti processi partecipativi differenti come disposti dal presente Titolo.

Art. 57 Attivazione del dibattito pubblico locale: indizione e modalità di svolgimento

1. Gli strumenti di attivazione del confronto sono determinati in considerazione delle esigenze del contesto mediante metodologie deliberative che stimolino il dialogo e l'interazione.
2. La Consulta di garanzia nomina al proprio interno il/la responsabile del DPL tra le figure esperte in ambito partecipativo.
3. La Consulta di garanzia indice il DPL, con atto da comunicare alla Giunta e al Consiglio comunale e pubblicare sul sito del Comune, stabilendone fasi, metodologie e strumenti di informazione e dibattito.
4. La durata del DPL non può eccedere i 120 (centoventi) giorni dal giorno della prima audizione.
5. Si sospende allo stesso tempo l'adozione o attuazione di atti di competenza comunale connessi all'intervento oggetto di DPL, esclusi quegli atti che possono pregiudicare l'ottenimento di finanziamenti statali, regionali o comunitari.

Art. 58 Informazione

1. L'informazione deve essere accessibile e esaustiva, in particolare sulle ragioni dell'opera e sui suoi impatti ambientali, economici e sociali, oltre che sui costi realizzativi e manutentivi. Compito del Comune è garantire un accesso universale alle informazioni oggetto di DPL e a una partecipazione consapevole
2. Il costo del processo partecipativo va computato tra quelli generali di progettazione dell'opera.

Art. 59 Avvio del dibattito pubblico locale

1. Il proponente l'opera, almeno 90 (novanta) giorni prima della domanda di autorizzazione o strumento equivalente ai soggetti competenti, invia alla Consulta di garanzia una comunicazione contenente una proposta di progetto di fattibilità tecnico-economica, completa di tutti i dati utili all'instaurazione del DPL. La Consulta, ove l'intervento presenti le caratteristiche per l'avvio del DPL, ne delibera l'apertura.
2. Per le opere pubbliche di competenza comunale:
 - il proponente coincide con la Giunta;
 - lo strumento equivalente alla domanda di autorizzazione di cui al comma 1 coincide con l'approvazione dello studio di fattibilità.

Art. 60 Esiti del dibattito pubblico locale

1. Al termine del DPL, la Consulta di garanzia riceve e poi trasmette al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio comunale, al soggetto proponente, un rapporto finale stilato dal/dalla responsabile del DPL che esplicita i contenuti del DPL e le proposte conclusive esitate dal processo.
2. Il rapporto viene contestualmente pubblicato sul sito web del Comune.
3. Entro 90 (novanta) giorni dalla trasmissione agli organi municipali del rapporto conclusivo di cui al comma 1, il soggetto proponente comunica la volontà o meno di realizzare l'intervento, le eventuali modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte.

Art. 61 Strumenti di democrazia deliberativa

1. Gli strumenti di democrazia deliberativa sono strumenti per la partecipazione della cittadinanza e dei soggetti portatori di interesse, alle decisioni in materia di politiche pubbliche. Il metodo di lavoro è di tipo partecipativo-deliberativo, cioè fondato sulla conoscenza, la discussione e l'illustrazione delle diverse posizioni e proposte esistenti sui progetti e problemi discussi. Obiettivo della discussione è la ricerca della miglior soluzione possibile tra le varie opzioni a seguito di una discussione argomentata.
2. L'istituzione di un percorso di partecipazione pubblica è deliberato dal Consiglio comunale o dalla Giunta secondo la competenza dell'organo sulla decisione da assumere.
3. Ai titolari dei diritti di partecipazione secondo l'art. 64 dello Statuto, in numero non inferiore a 400 (quattrocento), è data la possibilità di richiedere l'istituzione di un percorso di partecipazione pubblica. La decisione in ordine all'istituzione del percorso di partecipazione pubblica è deliberata dal Consiglio comunale o

dalla Giunta secondo le differenti competenze sulla decisione da assumere, verificata la fattibilità tecnica ed economica dello stesso.

4. Il percorso di partecipazione pubblica si deve concludere entro 180 (centottanta) giorni dalla sua istituzione.
5. La scelta della tecnica/modalità con la quale tenere il processo di partecipazione pubblica è di esclusiva competenza del Comune.
6. Degli esiti del percorso di partecipazione pubblica, è redatta relazione conclusiva a cura dei facilitatori e delle facilitatrici che conducono il percorso e che viene rassegnata all'organo che ne ha deliberato l'istituzione.
7. Le autorità decisionali si impegnano a valutare tale relazione conclusiva nelle loro deliberazioni dando atto del procedimento avviato e delle parti che intendono accogliere ed attuare. Qualora le delibere si discostino dagli esiti del processo, se ne dovrà dare esplicita motivazione.

Art. 62 Ufficio tecnico di garanzia

1. Al fine di seguire e attuare il presente Titolo III di attuazione degli istituti di partecipazione, è istituito un Ufficio tecnico, dotato del personale necessario, la cui attivazione è rimessa alla Giunta, che si relaziona e collabora con il dirigente competente alla partecipazione che svolge il ruolo di Tecnico di garanzia in materia di partecipazione. Il lavoro svolto dalle persone dell'Ufficio tecnico rientra nell'adempimento dei compiti ordinari ed è senza oneri aggiuntivi per il Comune.
2. Il Tecnico di garanzia svolge in particolare i seguenti compiti: a) fornisce i materiali e la documentazione per progettare e predisporre i processi partecipativi dell'Ente; b) esamina le proposte di progetto e ne certifica la qualità e la rispondenza alle norme regolamentari ai fini della loro istruzione; c) offre supporto nella facilitazione e nella comunicazione dei processi partecipativi; d) elabora orientamenti e linee guida per la progettazione e conduzione dei processi partecipativi; e) valuta in itinere ed ex post lo svolgimento dei processi partecipativi intrapresi dall'Ente; f) fa parte della Consulta di garanzia di cui all'art. 35 del presente Regolamento.

Art. 63 Sessione annuale per la partecipazione

1. Annualmente, l'Ufficio tecnico di riferimento per l'attuazione del presente Titolo III predispone assieme alla Commissione consigliare competente una relazione sulla partecipazione nel territorio comunale, contenente un'analisi dello stato dei processi partecipativi e dell'uso degli istituti di partecipazione e proposte per il loro miglioramento. La relazione è discussa all'interno delle sedute annuali della Consulta cittadina di cui all'art 20.

TITOLO IV - DIGITALIZZAZIONE. COMUNICAZIONE APERTA E INCLUSIVA E INFRASTRUTTURE ABILITANTI

Art. 64 Comunicazione aperta e inclusiva

1. Il Comune di Reggio Emilia impiega canali di comunicazione dedicati per informare sulle possibilità di partecipazione alla co-creazione, cura, gestione, governo, rigenerazione dei beni comuni urbani. Il sito web del Comune è il principale strumento di trasparenza e rendicontazione dei processi e dei progetti collaborativi realizzati: è lo strumento principale per garantire tendenziale universalità di accesso alle opportunità e agli strumenti di partecipazione
2. Accanto al sito istituzionale potranno essere pubblicati altri strumenti dedicati alla valorizzazione delle storie di protagonismo civico e alla collaborazione online. Attraverso questi strumenti aggiuntivi al sito istituzionale saranno indicate le esperienze di governo dei beni comuni in modo che i soggetti interessati possono individuare su quali attività agire, sarà possibile scambiare informazioni, partecipare alle diverse fasi del ciclo di vita delle Consulte e del protocollo collaborativo, scambiare esperienze con soggetti interessati. Questi strumenti saranno gestiti dal Comune anche con la collaborazione delle diverse componenti della città collaborativa.
3. Il titolare del trattamento adotta politiche e attua misure adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato in modo conforme alla normativa privacy vigente: GDPR 679/2016, atti e linee Guida del Garante nazionale della Privacy, Codice Privacy (D.lgs. 196/2003)
4. Il Comune garantisce la piena conoscibilità delle opportunità di collaborazione, dei risultati e delle valutazioni effettuate, al fine di garantire l'imparzialità nei rapporti tra gli attori urbani.

Art. 65 Infrastrutture abilitanti istituzionali centrali: il Laboratorio Aperto e il City Science Office

1. Il Laboratorio Aperto presso i Chiostrì di San Pietro trova collocazione fisica in un bene comune urbano, oggetto di un processo di rigenerazione urbana e individuato in modo collaborativo tra il Comune, gli abitanti e gli stakeholders.
2. Il Laboratorio Aperto è un'unità organizzativa pubblica, gestita da un soggetto privato in convenzione con il Comune, che costruisce un sistema di governance strategico, diviene uno spazio istituzionale al cui interno avviene la costruzione di processi creativi, aperti e collaborativi, mediante i quali gli abitanti e gli altri soggetti dell'ecosistema locale si attivano per sviluppare progetti in grado di incidere sulle trasformazioni sociali.
3. In un'ottica di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Reggio Emilia, il Laboratorio Aperto ha, tra le sue funzioni, anche quella di supportare il Comune nelle progettazioni di servizi e politiche territoriali, tramite le seguenti attività: sviluppare i valori e gli obiettivi della politica di innovazione sociale; aumentare le relazioni dell'ecosistema locale, favorendone la partecipazione alle reti nazionali ed internazionali di innovazione sociale; co-progettare nuove soluzioni nel capo dei servizi alla persona, dei settori del welfare, della cultura, generando anche posti di lavoro e opportunità per le imprese; sviluppare modelli di valutazione degli impatti dei progetti realizzati.
4. Il Laboratorio Aperto diventa così un nodo nevralgico per coordinare, promuovere e implementare politiche nel campo dell'innovazione sociale, tecnologica e procedurale a livello urbano, basata su una collaborazione sinergica tra il Comune di Reggio Emilia, il Soggetto Gestore e gli enti di ricerca scientifica con un

elevata specializzazione nel campo dell'innovazione urbana e delle politiche pubbliche.

5. La sinergia tra il Comune di Reggio Emilia, il Soggetto Gestore e gli enti di ricerca scientifica è attuata anche mediante il CSO, richiamato all'art. 2.
Il CSO crea collaborazioni con gli attori locali, nazionali e internazionali, supportando così il sistema suddetto in maniera ancor più significativa e in modo da rendere Reggio Emilia un Comune all'avanguardia nelle politiche territoriali.
6. Il CSO collabora con proprie attività di supporto per il coordinamento e lo sviluppo delle capacità dei dirigenti e funzionari del Comune attraverso professionisti e docenti universitari al fine di supportare i servizi e gli uffici del Comune e il Laboratorio Aperto a ripensare in modalità collaborativa, sostenibile e innovativa le relative politiche pubbliche con tecniche di co-progettazione dei servizi.
7. Il CSO collabora con le scuole e le istituzioni culturali del Comune per organizzare progetti e percorsi condivisi e basati sugli obiettivi del presente Regolamento.

Art. 66 Infrastruttura abilitante istituzionale a livello decentrato: Case di Quartiere

1. A livello di Quartiere, presso i centri sociali cittadini si possono organizzare le Case di Quartiere.
2. Le Case di Quartiere possono assolvere a diverse funzioni, in relazione alla loro capacità gestionale, alle competenze interne al soggetto gestore, alla missione, al territorio di appartenenza:
 - a) sono spazi dedicati alla relazione territoriale all'interno dei quali gli abitanti possono scambiarsi idee, fare proposte e interagire con il resto della comunità;
 - b) sono luoghi aperti e pubblici che rappresentano un punto di riferimento per le realtà in cui sono insediate promuovendo la socialità e il senso di appartenenza alla comunità. Le Case di Quartiere consolidano autentici legami sociali tramite la cooperazione, lo sviluppo di progettualità comuni, la relazione tra le persone e i gruppi.
3. Le Case di Quartiere possono erogare diverse tipologie di servizi, anche in collaborazione con altre associazioni del Quartiere:
 - a) servizi per le persone, e in particolare per fasce deboli di utenti;
 - b) servizi di connettività e/o alfabetizzazione digitale;
 - c) servizi culturali, artistici, ricreativi e di animazione territoriale
 - d) servizi di cura dei beni comuni urbani;
 - e) servizi di cura dell'ambiente urbano e di alfabetizzazione ambientale;
 - f) servizio energetici.

All'interno delle attività che il Comune perseguirà per ottenere la neutralità climatica, rientrano le comunità energetiche. Le comunità energetiche saranno basate su forme di abitare innovativo e sostenibile e renderanno i Quartieri energeticamente autosufficienti. Le comunità energetiche implementeranno modelli che favoriscono la trasformazione della città, dei suoi Quartieri, e dei suoi edifici in moduli di auto-produzione e auto-consumo di beni e servizi, favorendo l'attivazione di meccanismi di condivisione del valore auto prodotto attraverso strumenti di governance collaborativa, tecnologici e digitali alla scala locale. Il perseguimento di questa visione di autosufficienza intende rendere gli

edifici, in primis quelli di edilizia sociale, economica e popolare, singolarmente e in forma aggregata, il centro di nuove catene del valore nelle quali abitanti e utenti della città possono attivare dinamiche di economia circolare e collaborativa a partire dall'auto-produzione e dall'auto-consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili, riducendo l'impatto climatico e ambientale dei servizi energetici e i loro costi attraverso un'azione collettiva. Questi temi vedranno la collaborazione del CSO.

4. Per realizzare questi servizi le Case di Quartiere con un rappresentante possono partecipare su invito alle Consulte d'Ambito, contribuendo quindi al potenziamento delle opportunità sul territorio di riferimento e partecipando a iniziative di innovazione urbana e sociale.
L'erogazione di questi servizi può essere a titolo oneroso, comunque a prezzi calmierati e con tariffe concorrenziali e trasparenti. L'eventuale differenza, in attivo, tra costi e ricavi viene reinvestito in attività sociali a beneficio della comunità di riferimento. Le Case di Quartiere assumono una propria forma di governance con il perseguimento dell'equilibrio tra auto-sostenibilità economica e contributo pubblico.
Le Case di Quartiere, sulla base della convenzione in essere con il Comune, monitorano la loro attività, misurano gli impatti e producono un proprio bilancio sociale.
5. Le Case di Quartiere possono essere gestite da soggetti del Terzo Settore, in forma singola o in Associazione Temporanea di Scopo o anche come impresa sociale.

Art. 67 Digitalizzazione

1. La digitalizzazione ha come obiettivo la trasparenza, l'accesso agli atti e la promozione della partecipazione degli abitanti al processo democratico.
2. Il sito istituzionale del Comune e una piattaforma collaborativa digitale sono impiegate come media civico e strumento di ingaggio, dialogo e co-progettazione. Le nuove tecnologie e le infrastrutture digitali possono supportare l'attuazione del Regolamento attraverso un più ampio accesso alla democrazia. Tra gli strumenti possibili può essere implementata la piattaforma di innovazione urbana aperta e responsabile.
3. Il sito istituzionale e la piattaforma collaborativa digitale sono gestiti dal Comune in collaborazione con le diverse componenti.
4. La piattaforma collaborativa digitale può fornire un punto di accesso per lo scambio di informazioni sullo stato e le tendenze della città. Lo scopo di questa attività è quello di: facilitare le decisioni; monitorare l'area urbana in determinati ambiti tematici; realizzare analisi e acquisire dati per un vasto insieme di città.
5. La piattaforma collaborativa digitale ha come obiettivo quello di fare di Reggio Emilia un modello di riferimento per lo sviluppo di competenze innovative - incluse quelle digitali - per l'intero percorso di vita delle persone. In particolare, la piattaforma promuoverà, con riferimento agli indicatori europei e regionali, l'accessibilità e la disponibilità di servizi digitali.
6. La piattaforma rende pubblico e trasparente l'accesso a numerosi indicatori spaziali che coprono i seguenti argomenti: demografia; sviluppo economico;

indicatori sociali; indicatori di sviluppo urbano; trasporti e accessibilità; l'efficienza delle risorse; ambiente e clima.

7. Inoltre, possono essere adottate misure in linea con l'art. 36 del Decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 che promuove iniziative pubblico-private attinenti all'innovazione tecnologica e digitale e misure in linea con la strategia e le politiche promosse dalla Commissione europea in materia di appalti pubblici innovativi e responsabili nelle città.

TITOLO V - LA CO-PROGETTAZIONE DEI PARTENARIATI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E L'INNOVAZIONE (PSSI) E LE FORME GIURIDICHE DELLA CO-GOVERNANCE

CAPO I

Art. 68 Il procedimento di co-progettazione: obiettivi, principi e criteri di fattibilità

1. Il procedimento di co-progettazione è il processo adottato nel Comune di Reggio Emilia per definire il contenuto dei Partenariati per lo Sviluppo Sostenibile e l'Innovazione (PSSI).
2. I PSSI vengono assunti in coerenza con i documenti di programmazione dell'Ente, compresi quelli di co-programmazione, realizzati dalle Consulte e chiamati Patti d'Ambito.
3. I PSSI soddisfano bisogni della comunità in modo innovativo rispetto all'offerta presente sul mercato e hanno come elemento distintivo il coinvolgimento attivo delle comunità, come definite ai sensi dell'art. 2 lett. k) del presente Regolamento. I PSSI si basano sul principio di responsabilità e collaborazione civica, ovvero di formale assunzione di impegni e ruoli in tutte le fasi del ciclo di vita del progetto e per tutti gli attori coinvolti.
4. I progetti individuati nei partenariati hanno come obiettivo il raggiungimento di una giustizia urbana e climatica attraverso la creazione di nuove forme di relazione tra gli attori e la generazione di coesione e capitale sociale.
5. I progetti contenuti nei PSSI devono rispettare i seguenti criteri di fattibilità:
 - a) la rilevanza della soluzione stabilita nel progetto ovvero la possibilità che la soluzione risolva i problemi del contesto in cui si colloca;
 - b) La rilevanza del problema e l'esigenza che lo stesso venga affrontato prioritariamente nel contesto territoriale dove è destinato a produrre impatti;
 - c) il rapporto costi/benefici, in quanto le soluzioni progettuali individuate devono massimizzare i risultati sociali in rapporto ai costi che comportano;
 - d) l'impatto atteso secondo le dimensioni previste ai fini della redazione del bilancio di comunità, come descritto nel successivo art. 80.
 - e) la promozione delle forme di mutualismo, auto-organizzazione e produzione di economia circolare per la valorizzazione delle risorse delle comunità e dei Quartieri, in particolar modo quelli vulnerabili e ad alta complessità, in una logica di produzione di valore economico, ambientale, sociale e relazionale all'interno delle comunità, tra le comunità e tra le comunità e le istituzioni pubbliche.

- f) il livello di coerenza con le politiche dell'Ente pubblico, così come definite nel Programma di Mandato, nel Documento Unico di Programmazione, nei Patti d'Ambito e negli altri documenti di programmazione e gestione dell'Ente.

Art. 69 Procedimento di co-progettazione: caratteristiche, oggetto del confronto e fasi di attuazione

1. Il procedimento di co-progettazione inizia con una determinazione del Dirigente. Con successiva manifestazione d'interesse l'Amministrazione abilita la collaborazione di tutti gli attori della comunità nelle forme previste dalla normativa vigente, così come definita ai sensi dell'art. 2 lett. k) del presente Regolamento, interessati a prendere parte alla co-progettazione finalizzata alla realizzazione di un PSSI.
2. Ciascun PSSI può prevedere uno o più progetti di sperimentazione e innovazione urbana da attuare nel territorio interessato per raggiungere gli obiettivi che si prefigge.
3. I progetti che costituiscono il PSSI possono riguardare diversi ambiti di policy, avere tempi di attuazione differenziati e coinvolgere attori diversi. In linea generale, i progetti possono avere ad oggetto:
 - a) la **cura della città**, che identifica interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni (progetti di cura dei luoghi come parchi, piazze e spazi pubblici, potenziamento della mobilità sostenibile, tutela dell'ambiente e lotta ai cambiamenti climatici, valorizzazione del paesaggio), per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità e concorrere alla sostenibilità e lotta ai cambiamenti climatici;
 - a) la **cura della comunità**, che identifica interventi volti al miglioramento dei servizi alla persona e all'ampliamento dell'offerta di progetti in grado di offrire alle persone di diverse fasce d'età una maggiore quantità di occasioni di cura, socialità, educazione, integrazione e conoscenza.
5. Durante la fase di elaborazione e co-design dei PSSI, i Servizi del Comune competenti per materia vengono coinvolti per una valutazione congiunta dei criteri di fattibilità descritti nell'articolo precedente.
6. Il processo di sottoscrizione e attuazione del PSSI si articola nelle seguenti fasi:
 - a) il confronto fra tutti gli attori che hanno manifestato interesse a partecipare per la definizione condivisa dei progetti, in tutte le loro parti, finalizzato a individuare le migliori soluzioni rispetto ai bisogni e, tenuto conto dei criteri di fattibilità di cui all'art. 68, comma 5, la conduzione del confronto fra gli attori è affidata al Comune ed è orientata alla mediazione degli interessi in campo e verso gli obiettivi di impatto che il partenariato intende produrre; è affidata ai partecipanti la volontà di trovare la possibile mediazione e la conseguente formazione di un gruppo di progetto da costituirsi in partenariato;
 - b) a valle del confronto, gli attori presentano una o più proposte progettuali e di partenariato, anche alternative; nel caso in cui vengano formulate proposte alternative, il Comune le valuterà in rapporto ai criteri stabiliti già in sede di manifestazione di interesse e in coerenza con quanto previsto all'art. 68, comma 5 e al 71, comma 4;

- c) l'esito della valutazione comparativa delle proposte progettuali, o della valutazione di sufficienza della singola proposta pervenuta, viene formalizzato in un Partenariato per lo Sviluppo Sostenibile e l'Innovazione; il PSSI viene assunto dal dirigente che ha aperto la co-progettazione con proprio atto e costituisce contenuto del Piano Esecutivo di Gestione di quel Dirigente e di altri eventualmente coinvolti in fasi infraprocedimentali;
- d) il Comune riconosce la possibilità che sottoscrivano il PSSI e assumano impegni contrattuali, oltre ai rappresentanti delle istituzioni e di enti pubblici, privati e del Terzo Settore, anche singoli cittadini; possono assumere ruoli di responsabilità anche i gruppi informali, che però non potranno ricevere contributi in denaro dal Comune;
- e) l'attuazione del PSSI è la fase in cui ciascun attore realizza le azioni descritte nel progetto, in coerenza con quanto definito in sede di co-progettazione o apportando modifiche qualora si rendano necessarie e previa consultazione degli altri sottoscrittori del partenariato;
- f) la fase finale consiste nella valutazione collaborativa dei risultati e degli impatti conseguiti, secondo metodologie e indicatori e che trovano riscontro formale nel Bilancio di comunità.

CAPO II

Art. 70 Il Partenariato per lo Sviluppo Sostenibile e l'Innovazione (PSSI)

1. Il Partenariato per lo Sviluppo Sostenibile e l'Innovazione (PSSI) è un partenariato multiattoriale basato sulla condivisione di obiettivi, azioni, risorse, soluzioni sperimentali e strumenti di impatto da parte di attori urbani appartenenti a diverse categorie socio-economiche, come istituzioni della ricerca, della scienza, della cultura e della conoscenza, imprese responsabili, sociali, benefit e assimilabili, associazioni ed enti del Terzo Settore, abitanti sia come singoli che in formazioni o gruppi sociali anche informali, pubbliche amministrazioni e altri enti pubblici che decidono di agire in modo non autoritativo ex art. 1, comma 1-bis, l. 241/1990.
2. Il PSSI, redatto in forma scritta a pena di nullità, all'esito del procedimento di co-progettazione è sottoscritto da tutte le parti che vi hanno partecipato e sono parti del partenariato. Esso contiene i progetti innovativi di cura della città e della comunità individuati mediante il procedimento di co-progettazione.
3. Il PSSI si ispira alla più ampia realizzazione dei principi costituzionali, del diritto pubblico e del diritto civile in materia di obbligazioni e contratti, con l'obiettivo di privilegiare l'utilizzo degli strumenti di diritto comune, intrinsecamente non autoritativi, in modo tale da promuovere la massima collaborazione con tutti gli attori urbani verso obiettivi di solidarietà, innovazione, circolarità, sostenibilità nell'interesse comune degli abitanti del territorio interessato.
4. Il PSSI costituisce l'esito del procedimento di co-progettazione tra gli attori sopra indicati, da condursi secondo le modalità delineate nel Capo I del presente Titolo. Il contenuto e gli obiettivi del PSSI devono sempre riferirsi ai documenti di programmazione dell'Ente e, specialmente, all'ascolto operato dalle Consulte nei territori.

Art. 71 Gli strumenti giuridici di attuazione dei PSSI

1. Il Partenariato per lo Sviluppo Sostenibile e l'Innovazione, a parte il requisito della scrittura, non richiede una forma giuridica rigidamente prestabilita. Esso si adatta anche dal punto di vista formale ai bisogni e ai relativi progetti individuati all'esito del procedimento di co-progettazione. Per l'attuazione dei progetti ivi previsti, il PSSI può contemplare un numero e una tipologia variabile di strumenti attuativi tipici o atipici, tra i quali rilevano in particolare quelli elencati negli articoli seguenti.
2. Il PSSI mira a produrre impatti positivi per gli abitanti del territorio sul quale insiste e privilegia strategie di finanziamento che legano l'allocazione di risorse finanziarie alla produzione degli impatti determinati ai sensi dell'art. 80.
3. Il PSSI deve in ogni caso prevedere i termini entro cui devono essere raggiunti gli obiettivi di impatto previsti - cui può essere vincolata la corresponsione di rimborsi, benefici o corrispettivi ai sensi dell'articolo precedente - gli indicatori mediante i quali valutare il tasso di raggiungimento di ciascuna dimensione d'impatto ed eventuali termini intermedi assegnati a singole attività oggetto del partenariato.
4. Il PSSI deve essere redatto tenendo in considerazione i seguenti criteri, anche in via alternativa:
 - a) l'innovatività dei progetti proposti, che devono essere volti alla realizzazione di un servizio o un'opera a beneficio della sua comunità e del suo territorio;
 - b) la previsione di obiettivi specifici e di un paniere di indicatori d'impatto in relazione a quegli obiettivi, tramite il quale valutare i risultati a breve, medio e lungo termine, anche con riferimento all'eventuale risparmio di spesa per il Comune;
 - c) l'eventuale produzione di marginalità da reinvestire per potenziare il medesimo progetto o per finanziare altre politiche e progetti urbani innovativi; a tal fine, si deve valutare positivamente la predisposizione di un contratto attivo per l'ente locale;
 - d) la tensione verso l'interesse comune, inteso come naturale propensione del partenariato a soddisfare le esigenze della comunità, con particolare attenzione alle sue componenti più vulnerabili. L'individuazione degli interessi rilevanti, in sede interpretativa, deve essere compiuta con particolare riferimento ai principi fondamentali della Costituzione (artt. 1-12), nonché agli artt. 41, comma 3 e 42, comma 3 Cost., 118, comma 4, 119, comma 5 Cost.;
 - e) l'attinenza al diritto alla sperimentazione e all'innovazione, che il Comune di Reggio Emilia riconosce nei termini suggeriti dall'art. 36 d.l. 76/2020, promuovendo la collaborazione con imprese, Università, enti di ricerca e società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitari, al fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, nonché lo sviluppo, la diffusione e l'impiego delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico. A tal fine, il Comune promuove iniziative di ricerca sul campo anche attraverso l'emanazione di appositi bandi rivolti in particolare a giovani ricercatori, ai sensi dell'art. 82;
 - f) la costruzione di un'economia di prossimità sociale, solidale e collaborativa, a partire dal Quartiere, orientando le azioni pattuite nel

PSSI secondo il principio costituzionale di fraternità, ricavabile interpretativamente in particolare dagli artt. 1, 2, 3, 4 e 118 Cost.;

- g) la sostenibilità di lungo periodo delle azioni concordate nel PSSI, di cui tener conto anche in sede di valutazione degli impatti prodotti attraverso il Bilancio di Comunità;
- h) la promozione dello sviluppo locale attraverso la creazione di sinergie tra gli attori profit o non profit del territorio. Obiettivo del PSSI è infatti raggiungere traguardi di sviluppo e riqualificazione dei territori, rigenerazione urbana, potenziamento delle infrastrutture fisiche e immateriali ricercando un equilibrio tra competizione economica e coesione sociale e promuovendo una cultura orientata alla generazione di valore sociale e pubblico, oltre alla remunerazione del lavoro e dell'iniziativa privata;
- i) ai sensi dell'art. 1, comma 7 e dell'art. 4, comma 1 lett. f), g), j), k), o), u), w) del presente Regolamento, la promozione di un uso delle tecnologie consapevole, etico, e sostenibile, secondo i principi della transizione giusta. In particolare, le tecnologie digitali adottate per la conclusione, l'implementazione o la valutazione d'impatto del PSSI devono essere strutturalmente progettate secondo criteri di etica, sostenibilità e giustizia e possedere funzionalità tali da consentire il raggiungimento di questi obiettivi. È opportuno che strategie "clean tech" siano adottate ogniqualvolta tra gli attori del partenariato vi sia un soggetto a caratterizzazione industriale, anche chiedendo ad esso di sviluppare o finanziare lo sviluppo di appositi strumenti digitali. Inoltre, gli strumenti tecnologici e digitali devono essere resi accessibili ai cittadini, ove possibile e opportuno, prevedendo la loro attiva collaborazione e, specie in sede di monitoraggio, strategie di citizen science;

5. Le principali sfide e i principali obiettivi cui intende rispondere l'adozione di PSSI sono i seguenti:

- a) la realizzazione di progetti altamente innovativi volti a promuovere la decarbonizzazione, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, l'integrazione, l'inserimento lavorativo e l'assistenza ai soggetti migranti o maggiormente vulnerabili;
- b) la tutela della biodiversità vegetale e animale, nella direzione di un'ecologia integrale, favorendo il km zero di nuova generazione, la filiera controllata e la produzione sostenibile, il commercio di prossimità a partire dai mercati di Quartiere;
- c) la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico;
- d) la riqualificazione, riorganizzazione e implementazione dell'offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica);
- e) la rigenerazione di spazi pubblici e privati di pubblica rilevanza attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche;
- f) il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle aree urbane, lo sviluppo di modelli di gestione partecipativi e innovativi di beni immobili e di servizi a sostegno del benessere degli abitanti;
- g) il contrasto all'emarginazione e alle situazioni di degrado sociale;

- h) la realizzazione di economie e servizi di prossimità che rispondano alle domande delle comunità territoriali in una logica di vicinanza ai cittadini e di stimolo all'auto-organizzazione di risorse, competenze e vocazioni dei territori e delle comunità che li abitano. La logica che sottende queste sperimentazioni è riferita alla valorizzazione dei luoghi e delle loro identità in una logica di apertura, inclusione, dialogo, reciprocità e collaborazione tra territori;
- i) il sostegno a progetti di smart city, con particolare riferimento al settore della mobilità e dei trasporti e alla riduzione del consumo energetico, nonché, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo con caratteristiche di elevata sostenibilità ambientale, sociale, tecnologica ed economica, in grado di produrre rilevanti impatti sociali.

Art. 72 Strumenti di attuazione dei PSSI previsti da normative nazionali contenute in Testi Unici.

1. Ai Principi generali, ex artt. 1-12 del Codice dei Contratti Pubblici (c.c.p.), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, si riconosce una particolare rilevanza ai fini del presente Titolo, in quanto essi abilitano il ricorso a soluzioni contrattuali innovative da parte della P.A., in conformità soprattutto ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, che l'art. 4 c.c.p. individua quali criteri interpretativi e applicativi dell'intero Codice.
2. Strumenti tipizzati dal Codice dei Contratti Pubblici particolarmente idonei all'attuazione dei PSSI, in relazione alle peculiarità del procedimento di co-progettazione di cui ai primi due articoli del presente Titolo, sono i seguenti:
 - a) i partenariati definiti in disciplina generale agli artt. 174 e 175 c.c.p., e in particolare il partenariato sociale ex art. 201 c.c.p. e la cessione di immobili in cambio di opere ex art. 202 c.c.p.
 - b) il partenariato per l'innovazione previsto dall'art. 75 c.c.p. e i contratti pubblici innovativi, tra i quali si annoverano anche i contratti di servizi di ricerca e sviluppo, ex art. 135 c.c.p., e i contratti pre-commerciali ex art. 158 c.c.p.
 - c) altre forme di partenariato previste dagli artt. 193 ss c.c.p., quali la finanza di progetto, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità, i contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica, nonché contratti gratuiti e altri tipi di partenariato ai sensi dell'art. 134 c.c.p.
3. Strumenti tipizzati dal Codice del Terzo Settore (c.t.s.), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, idonei all'attuazione del PSSI qualora esso coinvolga ETS e risponda ai requisiti imposti dalla normativa prescelta, sono i seguenti:
 - a) il coinvolgimento del Terzo Settore in attività di co-programmazione e co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 c.t.s., e la possibilità di stipulare convenzioni finalizzate ad attività o servizi sociali di interesse generale, ai sensi dell'art. 56 c.t.s.;
 - b) la concessione in comodato agli ETS di beni immobili senza corrispettivo, per le finalità istituzionali, o concessi dietro corrispettivo di un canone agevolato per il restauro e la riconversione di immobili di rilevanza culturale, ai sensi dell'art. 71 c.t.s. Pur in mancanza di concessione previamente formalizzata, è altresì possibile per il Comune riconoscere transitoriamente il valore sociale di attività nate spontaneamente

all'interno di immobili pubblici inutilizzati, sanando in tal modo le pregresse irregolarità;

- c) l'adozione di procedure semplificate di sostegno pubblico alle APS e ODV, previste dagli artt. 74 e 75 c.t.s.;
 - d) l'attivazione di forme speciali di partenariato con determinati enti del Terzo Settore per la valorizzazione dei beni culturali, ai sensi dell'art. 89 co. 17 c.t.s.
4. I rapporti contrattuali tra gli Enti del Terzo Settore e la pubblica amministrazione sono in generale disciplinati dall'art. 6 c.c.p., che esclude dalla propria applicazione gli istituti disciplinati dal Titolo VII c.t.s. Sono altresì disciplinati dalla L. R. 13 aprile 2023, n. 3.
5. Strumenti tipizzati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, idonei all'attuazione del PSSI qualora esso coinvolga beni culturali o paesaggistici e risponda ai requisiti imposti dalla normativa prescelta, sono i seguenti:
- a) la cooperazione in attività di valorizzazione dei beni culturali, ai sensi degli artt. 6, comma 3 e 11, comma 1, d.lgs. 42/2004, nonché le attività di valorizzazione gestite ai sensi dell'art. 115 del medesimo Codice;
 - b) la possibilità di stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato che svolgono attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali, prevista dall'art. 112, comma 8, d.lgs. 42/2004, in attuazione dell'obiettivo di partecipazione dei privati stabilito dall'art. 6, comma 3 del medesimo Codice;
 - c) la collaborazione scientifica e di ricerca in tema di patrimonio culturale, ex art. 118, comma 1, d.lgs. 42/2004;
 - d) la possibilità di stipulare protocolli d'intesa con le fondazioni bancarie, sempre a fini di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 121, d.lgs. 42/2004.
 - e) si richiama inoltre in questa sede il partenariato ex art. 134, comma 2 c.c.p.
6. Sono idonei all'attuazione del PSSI anche gli strumenti tipizzati dal Testo Unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, specialmente con riguardo all'art. 18.
7. L'attuazione dei PSSI si conforma a quanto previsto dal Reg. 2021/1060 UE, con particolare riguardo al Capo II denominato "sviluppo territoriale". In particolare, il principio di partenariato richiamato dal suddetto Regolamento prevede quale caratteristica fondamentale dell'attuazione dei fondi di coesione una governance multilivello che assicuri il coinvolgimento delle autorità regionali, locali, cittadine e di altre autorità pubbliche, della società civile e delle parti economiche e sociali nonché delle istituzioni della conoscenza.

Art. 73 Strumenti di attuazione dei PSSI previsti da ulteriori normative nazionali e regionali per attività o servizi di interesse economico

- 1. Strumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale diversa dal Codice dei Contratti pubblici, idonei all'attuazione dei PSSI in relazione alle peculiarità emergenti dal procedimento di co-progettazione, sono quelli previsti dai commi seguenti.
- 2. L'art. 8-ter, comma 2, d.l. n. 135/2018, convertito con l. n. 12/2019, disciplina lo *smart contract*, mediante il quale è possibile che due o più parti si vincolino

all'esecuzione di un contratto concluso automaticamente attraverso un programma informatico, sulla base di linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale.

3. L'art. 36 d.l. 76/2020 consente alle imprese, alle Università, agli enti di ricerca e alle società collegate ex art. 6, comma 9, l. n. 240/2010, che intendano sperimentare iniziative attinenti all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, di presentare all'organo della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale i relativi progetti, con contestuale domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato che impediscono la sperimentazione.
4. L'art. 31 d.lgs. 199/2021, in attuazione della direttiva 2018/2001/UE, e l'art. 3 d.lgs. 210/21, in attuazione della direttiva 2019/944/UE, disciplinano rispettivamente le Comunità di Energia Rinnovabile (CER) e le Comunità Energetiche dei Cittadini (CEC), mediante le quali l'energia viene autoprodotta e autoconsumata in sito, scambiata e condivisa sia tra i membri della medesima comunità energetica che tra diverse comunità energetiche, nonché venduta oppure accumulata, anche ricorrendo ad appositi impianti di stoccaggio, per l'autoconsumo, la condivisione o la vendita successivi.
In forza della competenza concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», prevista dall'art. 117, co. 3 Cost., la Regione Emilia-Romagna ha inoltre adottato la l.r. n. 5/2022, il cui art. 4 disciplina, tra l'altro, le CER a forte valenza sociale e territoriale.
In tutti i casi, il Comune può partecipare alla CER o alla CEC sia direttamente, come promotore o socio, sia indirettamente, come facilitatore oppure mettendo a disposizione superfici pubbliche sulle quali costruire gli impianti.
5. Con riguardo alla mobilità urbana sostenibile, collaborativa e intelligente, si richiamano tre strumenti offerti dalla legislazione vigente: gli artt. 32 ter e 33 bis d.l. n. 77/2021 prevedono procedure semplificate per l'installazione delle stazioni di ricarica di veicoli elettrici; Il decreto Mims del 28 febbraio 2018 (c.d. decreto Smart Road) prevede invece l'implementazione di strumenti di *city analytics*, tra cui un sistema di rilievo del traffico e di registrazione dei dati, archiviazione, storicizzazione, monitoraggio geotecnico e strutturale; l'art. 21, comma 8, d.l. n. 152/2021, disciplina i Piani urbani integrati per favorire una gestione olistica della rigenerazione urbana, avvalendosi della co-progettazione.
6. Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali, l'art. 16 l. r. Emilia-Romagna n. 24/2017 promuove e disciplina la concessione di usi temporanei.
7. Con riguardo agli strumenti per la gestione delle risorse naturali, quali modelli di riferimento aventi particolare attitudine ad affrontare le sfide in modo innovativo e multiattoriale, si richiamano i seguenti: contratto di paesaggio, contratto di fiume o di lago, contratto di costa, contratto di filiera del sistema agroalimentare e di distretto agroalimentare, biodistretto, contratto di marchio d'area, ecomuseo, contratto di rete di imprese, Business Improvement District (BID).

Art. 74 Il Contratto d'impatto

1. Il contratto d'impatto è una forma innovativa di partenariato in cui la retribuzione degli investitori e del soggetto che fornisce il servizio o realizza

l'opera oggetto del progetto finanziato è subordinata al raggiungimento dei risultati - e dunque alla produzione dell'impatto - previamente concordati. Caratteristiche essenziali del contratto d'impatto sono le seguenti:

- a) la necessaria presenza di quattro soggetti, che ne costituiscono la natura multiattoriale:
 - i. il soggetto pagatore del risultato (c.d. *outcome payer*), che può essere anche l'ente pubblico, il quale pagherà quanto stabilito in funzione del raggiungimento degli obiettivi d'impatto previamente concordati tra tutte le parti.
 - ii. uno o più soggetti privati, profit o non profit, preferibilmente di natura collettiva - ad esempio gruppi di abitanti, utenti di un servizio, lavoratori o Enti del Terzo Settore - che erogano il servizio o realizzano l'opera o il servizio da finanziare;
 - iii. gli investitori che forniscono il capitale iniziale richiesto per l'avvio e l'implementazione del progetto, i quali verranno retribuiti dal soggetto pagatore del risultato solo se gli impatti stabiliti saranno raggiunti, assumendosi dunque il rischio finanziario. Essi possono essere pubblici o privati;
 - iv. un soggetto valutatore indipendente, che si può anche identificare con il soggetto incaricato di valutare gli impatti prodotti dal PSSI ai fini del Bilancio di Comunità, ai sensi dell'art. 80.
- b) Il Contratto d'impatto deve contemplare obbligatoriamente, quale parte integrante dello stesso, un apposito bilancio d'impatto - ulteriore rispetto al Bilancio di Comunità previsto dall'art. 80 del presente Regolamento, qualora il medesimo PSSI preveda anche altre azioni e progetti - al fine di valutare il raggiungimento degli impatti cui è collegata la controprestazione. Il bilancio d'impatto deve attenersi a indicatori previamente e tassativamente concordati, conformandosi alle dimensioni d'impatto predeterminate nell'art. 80.

Art. 75 Il Contratto Climatico

1. Il Contratto Climatico è una particolare tipologia di PSSI, volto a perseguire con modalità multiattoriali e collaborative, obiettivi di sostenibilità ambientale e neutralità climatica.
2. Come tale, esso è adottato al termine del procedimento di co-progettazione disciplinato dagli artt. 68 e 69 del presente Regolamento e può costituire l'implementazione di documenti di programmazione dell'Ente o di uno o più Patti d'Ambito, qualora perseguano specificamente gli obiettivi individuati dal comma 1 del presente articolo.
3. Gli strumenti giuridici idonei all'attuazione del Contratto Climatico e dei relativi progetti per conseguire gli obiettivi prefissati sono tutti quelli individuati nel presente Titolo. Inoltre, possono essere utilizzati mezzi finanziari a destinazione specifica, Green, Blue e Climate Bonds, sgravi sulle imposte comunali, incentivi sul risparmio energetico, accordi specifici con le società di servizi energetici, concessione di superfici pubbliche sulle quali installare dispositivi atti alla produzione di energia rinnovabile, altre azioni volte a ridurre il quantitativo di rifiuti, incentivare i processi circolari e gli acquisti sostenibili.
4. Gli impatti attesi dal Contratto Climatico, salvo in ogni caso quanto previsto dall'art. 80, devono riguardare in modo particolare la transizione climatica della

città, la modernizzazione dei sistemi di trasporto e mobilità nella direzione della loro piena sostenibilità, la ristrutturazione e riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato, nonché, più in generale, la riqualificazione degli spazi urbani secondo criteri di sostenibilità, accessibilità ed etica, con particolare attenzione al benessere della comunità locale.

5. L'adozione del Contratto Climatico si ispira al "climate city contract" previsto a livello europeo dalla Missione per le 100 città climaticamente neutre e intelligenti entro il 2030, nel programma quadro Horizon Europe. Come quest'ultimo, il Contratto Climatico impegna il Comune e gli altri firmatari anche nei confronti degli abitanti della città e delle istituzioni nazionali e sovranazionali al perseguimento di un modello di sviluppo urbano sostenibile, basato sul rispetto dei sei obiettivi ambientali della Missione citata e si accompagna, ove necessario, ad un piano di investimento per l'implementazione di soluzioni tecnologicamente e metodologicamente innovative per raggiungere tali obiettivi.
6. Il Contratto Climatico, come ogni PSSI, può assumere diverse connotazioni territoriali: da quella urbana a quella d'Ambito, particolarmente indicata qualora esso intenda rispondere direttamente alla co-progettazione effettuata da una Consulta, comprese dimensioni inferiori o intermedie, comprensive di più Ambiti o Quartieri.

Art. 76 Altri strumenti di attuazione dei PSSI elaborati da prassi consolidate o atti non legislativi

1. Ulteriori strumenti di attuazione dei PSSI possono essere ricavati da prassi consolidate o da atti non normativi, la cui idoneità può emergere in relazione alle peculiarità emergenti dal procedimento di co-progettazione. Tra di essi, si possono annoverare gli strumenti previsti dai commi seguenti.
2. I Patti di comunità scolastica, corrispondenti ai "Patti educativi di comunità" previsti nel Piano scuola 2021-2022 dal Ministero dell'Istruzione; si tratta di strumenti operativi mediante i quali Scuole, Enti Locali, Istituzioni pubbliche e private, Terzo Settore e singoli cittadini possono sottoscrivere accordi finalizzati a prevenire e combattere le nuove povertà educative, la dispersione scolastica e il fallimento educativo dei giovani, attraverso un approccio partecipativo, cooperativo e solidale di tutti gli attori urbani, valorizzando il rapporto tra la scuola e la comunità educante, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa.
3. I patti intergenerazionali, o patti di solidarietà intergenerazionale, aventi come scopo primario quello di aumentare l'occupazione giovanile, facilitando il pensionamento anticipato o la riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori più anziani, promuovendo altresì la cooperazione intragenerazionale, in termini di trasferimento di competenze e creazione di opportunità di lavoro. Tali accordi necessitano di essere implementati mediante contrattazione aziendale e territoriale o appositi programmi di gestione delle risorse umane, cui può dare impulso e incentivo anche la pubblica amministrazione.
4. Nel PSSI che presenti profili di solidarietà intergenerazionale particolarmente rilevanti, anche in applicazione degli articoli 6, 12, 13, 24 della Convenzione sui diritti dell'infanzia (ratificata con legge n. 176 del 1991) e degli articoli 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 della Convenzione sulla Diversità Biologica, ratificata con legge n. 124 del 1994, può essere istituita la figura del "Custode per le Future

Generazioni e la Diversità Biologica”, con funzione consultiva e - ove opportuno - propositiva. Il Custode può essere una figura individuale o collettiva, sia costituita ad hoc secondo criteri espressi nel PSSI, che preconstituita e individuata dal PSSI, previo consenso di quest’ultima. Tra le figure collettive già costituite, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si possono citare le Consulte disciplinate dagli artt. 24 e 25 del presente Regolamento.

Le generazioni future vengono in ogni caso tenute in considerazione ai fini della valutazione d’impatto del PSSI, disciplinata dall’art. 80 del presente Regolamento.

5. I patti di comunità, strumento atipico e pertanto adattabile alla fattispecie specifica sia nella struttura che nei contenuti, per la rigenerazione, cura e gestione di un bene comune, la cui *governance* viene condivisa tra la pubblica amministrazione e altri soggetti pubblici e privati, prevedendo una dettagliata ripartizione degli oneri all’esito della co-progettazione.
6. Gli usi di comunità, negozi con i quali si disciplina l’uso e la gestione condivisa di beni comuni urbani, previamente individuati dal Comune, stabilendone le modalità di fruizione e garantendone l’accessibilità e l’imparzialità nell’uso e la gestione inclusiva.

Art. 77 Strumenti di attuazione dei PSSI istituzionalizzati

1. In base alle peculiarità emergenti dal procedimento di co-progettazione i PSSI possono essere istituzionalizzati anche attraverso i seguenti strumenti giuridici:
 - a) Fondazione di Comunità: costituita, ai sensi degli artt. 14 c.c. e 20 d.lgs. n. 117/2017, dagli abitanti e da soggetti pubblici, privati e del Terzo Settore, permette di gestire in maniera condivisa un bene comune. Il Comune può trasferire diritti di uso o di usufrutto sul bene per un determinato periodo, alla scadenza del quale, valutata la bontà della gestione, il bene può essere definitivamente conferito alla Fondazione. La Fondazione deve essere in ogni caso approvata dal Consiglio comunale e il Comune può partecipare alla gestione, che dovrà garantire la composizione democratica degli organi di controllo e di decisione e assicurare la rappresentanza di tutti i soggetti coinvolti nella *governance* dei beni comuni urbani che gestisce. Se la Fondazione si estingue, il bene entra nel patrimonio del Comune;
 - b) Fondazione di Partecipazione: costituita da più soggetti, pubblici e privati, si caratterizza per possedere elementi tipici della fondazione e dell’associazione previste dal Codice civile. Essa svolge la propria attività senza scopo di lucro per perseguire obiettivi prevalentemente connessi con la realizzazione di progetti e iniziative volte al benessere della collettività e utilità sociale. I fondatori partecipano alle decisioni e gestione della fondazione, e nell’atto costitutivo è possibile diversificare la rilevanza delle categorie di soci nella gestione della stessa;
 - c) Associazione di comunità: costituita, ai sensi degli artt. 14 c.c. e 35 d.lgs. n. 117/2017, dagli abitanti, anche unitamente ad altri soggetti pubblici, privati o del Terzo Settore, permette la gestione condivisa di un bene comune. Quali finalità istituzionali, essa consente di realizzare progetti di valorizzazione sociale, interventi per il recupero urbano e la riqualificazione del territorio, attività culturali volte a favorire l’attività artistica e dello spettacolo, coinvolgendo in altre associazioni e Enti del Terzo settore e le comunità professionali;

- d) Cooperativa di Comunità: costituita, ai sensi dell'art. 2, comma 3, l. reg. Emilia-Romagna, n.12/2014, dagli abitanti e da altri soggetti pubblici, privati o del Terzo Settore, co-produce beni o co-gestisce servizi, al fine di produrre impatti socioeconomici e migliorare la qualità della vita della comunità di riferimento;
 - e) Società Benefit: ai sensi della l. n. 208/2015 (co. 376-383 e allegati 4-5), è una forma di impresa che persegue, oltre allo scopo di lucro, una o più finalità di beneficio comune, ossia la produzione di effetti positivi su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse;
 - f) Impresa Sociale: ai sensi del d.lgs. n. 112/2017, è un ente senza scopo di lucro che esercita un'attività di impresa di interesse generale, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con modalità di gestione responsabile e trasparente e coinvolgendo tutti i soggetti interessati alla sua attività.
2. L'attuazione del PSSI - oltre che tramite gli enti espressamente indicati nel comma precedente - può avvenire anche per mezzo di qualsiasi altro soggetto giuridico contemplato dalla normativa vigente al momento della stipulazione del PSSI.

Art. 78 Clausola di atipicità e recepimento automatico di ulteriori strumenti di attuazione dei PSSI

- 1. L'elencazione degli strumenti attuativi contenuta negli articoli precedenti ha funzione meramente ricognitiva.
- 2. Residua la possibilità di adottare, nei limiti del rispetto dei principi costituzionali, della legge sul procedimento amministrativo e di altre leggi statali o regionali, strumenti giuridici che presentino le medesime caratteristiche di quelli contemplati dalla legislazione internazionale, unionale, nazionale, regionale e locale vigente, oppure frutto di innovazioni legislative, nuova interpretazione giurisprudenziale o dottrinale, nuove consuetudini, usi, prassi sociali e amministrative, purché diano vita a contratti meritevoli di tutela secondo l'accezione codificata nell'art. 174, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 79 Modalità di finanziamento dei PSSI

- 1. Ciascun progetto del Partenariato per lo Sviluppo Sostenibile e l'innovazione (PSSI) deve individuare per ciascun progetto, il totale complessivo dei costi, la tipologia di massima delle spese previste e necessaria a coprire i costi presunti e le competenze relative a carico di ciascun attore.
- 2. Il finanziamento delle attività previste dal PSSI fa riferimento a risorse messe a disposizione da ciascun firmatario, anche sotto forma di beni strumentali o altri apporti non pecuniari, e risorse esterne, come sponsorizzazioni, finanziamenti e proventi di bandi europei, nazionali o regionali, crowdfunding, strumenti di finanza sostenibile.

Art. 80 Bilancio di Comunità

1. Il Bilancio di Comunità, definito all'art. 2, comma 1 lett. e) del Presente Regolamento, è lo strumento per il monitoraggio, la misurazione e la valutazione degli impatti prodotti da ciascun Partenariato per lo sviluppo sostenibile e l'innovazione. Esso è quindi garanzia della correttezza delle azioni di tutti gli attori coinvolti nel PSSI, svolte in rapporto agli obiettivi di innovazione sostenibile ed è strumento di rendicontazione e trasparenza di come la collaborazione generata nel partenariato abbia prodotto impatti positivi per le comunità e l'interesse generale.
2. Il Bilancio di Comunità è parte del PSSI. È redatto dai componenti del partenariato sulla base di criteri stabiliti dalle Linee Guida che sono prodotte da un soggetto valutatore e approvate dalla Giunta Comunale con proprio atto.
3. Lo schema di Bilancio di Comunità è adottato all'interno del PSSI prima dell'avvio delle attività previste, mentre il Bilancio di Comunità viene realizzato al termine delle azioni e quindi dello stesso PSSI. Lo schema e il Bilancio di Comunità sono approvati dal Soggetto Valutatore che ha il potere di chiederne la revisione, indicando le criticità e le possibili soluzioni.
4. Il Soggetto Valutatore sarà un soggetto terzo anche interno al Comune, purché diverso dalla Direzione responsabile del PSSI. Esso sarà individuato dal Dirigente che apre la co-progettazione o in mancanza dai membri del PSSI. Potrà, se necessario, avvalersi di esperti in materia, dotati di speciali requisiti di professionalità e indipendenza, anche esterni all'Amministrazione. La Direzione comunale valida secondo le Linee Guida lo schema e il Bilancio di Comunità previsti in ciascun PSSI.
5. Il PSSI può prevedere ulteriori attività di rendicontazione a scadenze regolari, stabilite all'interno dello stesso documento contrattuale e svolte a cura dei partner del PSSI, della cui implementazione viene dato atto nel Bilancio di Comunità.
6. Le dimensioni di impatto rilevanti sono, in particolare: a) l'impatto sul territorio e sul contesto locale e urbano; b) l'impatto ambientale; c) l'impatto economico; d) l'impatto sociosanitario; e) l'impatto educativo, culturale e cognitivo; f) l'impatto sui diritti civili e sociali; g) l'impatto tecnologico e digitale; h) l'impatto istituzionale; i) l'impatto generazionale.
In ogni caso, ai fini della redazione del Bilancio di Comunità, è opportuno valutare e rendicontare l'impatto prodotto dalle azioni oggetto del PSSI sulle generazioni future, avendo come riferimento - oltre ad altri criteri di pari valore scientifico - le Linee guida per la valutazione dell'impatto generazionale delle politiche pubbliche, adottate con DM del Ministero delle Politiche Giovanili 3 giugno 2021, ss.mm.
Le Linee Guida, approvate dalla Giunta quale strumento attuativo del Regolamento per la Democrazia e la Giustizia Urbana e Climatica a Reggio Emilia, specificheranno ulteriormente i criteri di valutazione, i principali indicatori relativi a ciascuna dimensione d'impatto, nonché le modalità di redazione e diffusione del Bilancio di Comunità.
Il Dirigente responsabile della co-progettazione può indicare una o più dimensioni di impatto e i relativi indicatori nell'atto di apertura del procedimento di co-progettazione. Lo schema di Bilancio di Comunità potrà in ogni caso integrare tanto le dimensioni rilevanti quanto gli indicatori selezionati.
Le dimensioni di impatto elencate nel comma precedente possono essere misurate sia attraverso indicatori quantitativi che qualitativi.

Le modalità di diffusione e trasparenza dovranno contemplare il caricamento del Bilancio sul sito istituzionale del Comune, l'utilizzo di un linguaggio chiaro, supportato da dati e facilmente comprensibile. Il Bilancio di Comunità deve essere verificabile e accessibile a chiunque lo richieda.

7. Lo schema di Bilancio, adottato in ogni PSSI, dovrà selezionare le specifiche dimensioni d'impatto di cui al comma 6 del presente articolo coerenti con l'oggetto del partenariato, specificando ulteriormente gli indicatori utilizzati secondo quanto previsto nelle Linee Guida, prevedendo anche le specifiche fonti documentali a supporto del Bilancio.
8. Il Bilancio di Comunità deve contenere anche una sezione di carattere finanziario dove vengono rappresentati i valori economici del partenariato in termini di investimenti realizzati, beni conferiti o utilizzati, i proventi da entrate e le uscite sostenute per la realizzazione delle attività svolte. Le risorse eventualmente non utilizzate, coperti tutti i costi fissi e di gestione e la remunerazione del lavoro, verranno reinvestite nella prosecuzione del progetto in corso o, qualora concluso, saranno devolute secondo quanto stabilito nel PSSI e, in mancanza di apposita previsione, destinate dal Comune ad altri progetti di rilevanza ambientale, economica e sociale, secondo la sua insindacabile valutazione.

Art. 81 Responsabilità e inadempimento degli obblighi derivanti dal PSSI

1. Il PSSI deve disciplinare dettagliatamente il riparto degli obblighi e l'assunzione degli oneri che ne discendono.
2. In caso di cessazione dell'esistenza o di inadempimento di alcuna delle parti contraenti, le altre parti possono concordemente proseguire il rapporto, determinando l'estromissione della parte estinta o inadempiente, assumendosene gli obblighi e subentrando nei benefici, mediante un nuovo atto integrativo del PSSI originariamente sottoscritto.
3. La parte inadempiente, oltre a venire estromessa dal partenariato - con diritto al solo rimborso delle spese utilmente sostenute - non potrà partecipare ad altri PSSI per i successivi 5 (cinque) anni.
4. Il PSSI può anche prevedere, a titolo di penale, la corresponsione di una somma di denaro per ogni ritardo o inadempimento.
5. Sono impregiudicate tutte le previsioni del Codice civile e delle altre leggi in tema di inadempimento contrattuale, buona fede e diligenza nell'esecuzione dei contratti.

Art. 82 L'organizzazione amministrativa per lo Sviluppo Sostenibile e l'Innovazione

1. Il CSO, definito ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. p) del presente Regolamento, è una unità organizzativa con sede a Reggio Emilia fondata sulla stretta collaborazione tra mondo della ricerca e pubblica amministrazione per sviluppare processi di innovazione nel campo delle politiche pubbliche, ai sensi dell'art. 65 del presente Regolamento.
2. Il CSO collabora con le Direzioni del Comune e soggetti esterni all'amministrazione comunale, facendo particolare riferimento al Laboratorio Aperto per lo sviluppo di politiche e progetti integrati in ragione della sua natura

innovativa e di ricerca scientifica, costituendo l'unità di coordinamento per supportare processi di innovazione urbana sostenibile.

3. Il CSO, riconoscendo il diritto alla sperimentazione ai sensi dell'art. 71, supporta l'Amministrazione comunale da un punto di vista scientifico e metodologico nella partecipazione a bandi e avvisi europei, nazionali e regionali coerenti con la strategia del mandato amministrativo e capaci di contribuire a percorsi di innovazione delle politiche pubbliche.
4. Il Comune garantisce un adeguato funzionamento organizzativo del CSO anche attraverso l'individuazione di un referente interno all'amministrazione in possesso di adeguate competenze e specializzazione nell'ambito della ricerca e innovazione come coordinatore dell'unità, l'individuazione di appositi spazi di lavoro e l'attivazione di collaborazioni con le istituzioni della ricerca da sostenere anche tramite fonti di finanziamento derivanti da contributi e risorse europee, nazionali e regionali.
5. Il Laboratorio Aperto, anche ai sensi dell'art. 65 del presente Regolamento, è il luogo dell'attrazione, dell'inclusione e del confronto tra i diversi attori pubblici, sociali e privati interessati a sottoscrivere un Partenariato per lo Sviluppo Sostenibile e l'Innovazione.
Esso, pertanto, anche grazie alle attività del CSO, connette il contesto accademico con quello imprenditoriale locale e alla Pubblica Amministrazione del territorio per lo sviluppo di tecnologie e iniziative ad alto tasso di innovazione di interesse comune.
6. Il Comune si riserva la possibilità, qualora appaia opportuno per il loro migliore funzionamento, di dare vita ad una fondazione di partecipazione o altro soggetto giuridico che riunisca tutti i soggetti stabilmente impegnati nello sviluppo di progetti innovativi e sostenibili sul territorio.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 83 Interpretazione normativa

1. Le disposizioni del presente Regolamento devono essere tutte interpretate secondo la Costituzione per creare partecipazione civica e democratica nella gestione e cura collaborativa, rigenerazione e governo dei beni comuni urbani.
2. Si valorizzano i principi costituzionali sanciti negli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione al fine di garantire la sperimentazione di nuove procedure civiche.
3. Le disposizioni devono inoltre essere interpretate nel senso di garantire ai soggetti civici la possibilità più favorevole di partecipare alle attività inerenti i beni comuni urbani, sempre nel rispetto delle normative europee e nazionali in particolare quelle che regolano i contratti pubblici.
4. Il presente Regolamento, in coerenza con le disposizioni Statutarie, definisce le regole e le modalità per la realizzazione di una città collaborativa, e abroga il Regolamento per l'attuazione degli istituti e dei diritti di partecipazione.

Art. 84 Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dell'attuazione del presente Regolamento si fa fronte con un apposito stanziamento di spesa, individuato in sede di bilancio preventivo su base annuale e pluriennale.


Art. 85 Disposizioni procedurali del Comune

1. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa degli abitanti protagonisti per lo svolgimento delle attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà regolato dall'art. 118 ultimo comma della Costituzione Italiana. Nell'organizzazione di tale funzione, prevista all'interno della dotazione organica e della struttura organizzativa del Comune, viene garantita la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con gli abitanti e i cittadini, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo e la relazione con tutti i settori dell'Ente in modo da perseguire l'effettiva efficacia del carattere trasversale del suo esercizio.
2. Al fine di garantire la massima efficacia ai processi di ascolto gestiti nei diversi ambiti territoriali dalle Consulte d'Ambito e all'interno dei Laboratori di co-progettazione, il Comune assicura che gli input emersi dalla fase di ascolto diventino criteri di programmazione degli interventi di progettazione e di specifica allocazione di risorse, umane, strumentali ed economiche da parte di tutti i servizi. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura agli abitanti e che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente a titolo di volontariato ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore"
3. A tal fine ai sensi dell'art.18 Dlgs 117/2017 gli abitanti che partecipano spontaneamente alle attività dei Laboratori del protocollo collaborativo devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi - per il tramite di Associazioni presenti sul territorio di riferimento o di ambito urbano - ai sensi dell'art. 18 Dlgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore".

Art. 86 Periodo di sperimentazione e valutazione del Regolamento

1. Il Regolamento sarà valutato periodicamente. Al decorrere dei primi due anni dall'adozione, il Regolamento sarà sottoposto ad una valutazione di impatto rispetto ai risultati attesi e sulla base di dati strutturati e raccolti durante tutte le fasi della co-progettazione. Il Regolamento verrà modificato in base agli esiti di tale valutazione.
2. Per quanto qui non specificato si rinvia, in quanto applicabili, alle norme vigenti in materia, allo Statuto, ai Regolamenti comunali.
3. Il Regolamento, nelle parti in cui richiede specificazione, revisione, aggiornamento di modelli, schemi o procedure, sarà attuato mediante atto generale o linee guida predisposte dall'organo amministrativo competente, previo parere della commissione consiliare competente.

ALLEGATO 1 - AMBITI E QUARTIERI_COMPONENTI



ambito	numero Quartiere	denominazione Quartiere	popolazione	Consiglieri CDA
A	1	CAVAZZOLI	1.378	2
A	2	CADE'	1.921	2
A	3	CELLA	3.371	2
A	4	GAIDA	567	2
A	5	RONCOCESI	2.007	2
			9.244	10
ambito	numero Quartiere	denominazione Quartiere	popolazione	Consiglieri CDA
B	6	BELL'ALBERO-PREMUDA	2.234	2
B	7	CARROZZONE	2.613	2
B	8	OROLOGIO	3.850	2
B	9	PIEVE MODOLENA	10.074	4
B	10	REGINA PACIS	5.147	2
B	11	RONCINA	3.094	2
B	12	S. STEFANO	1.068	2
B	13	S. ZENONE	1.506	2
			29.586	18
ambito	numero Quartiere	denominazione Quartiere	popolazione	Consiglieri CDA
C	14	CANALI	3.021	2
C	15	CODEMONDO	1.663	2
C	16	COVIOLO	2.470	2
C	17	FOGLIANO	3.182	2
C	18	RIVALTA	6.133	4
C	19	S. BARTOLOMEO	2.251	2
			18.720	14
ambito	numero Quartiere	denominazione Quartiere	popolazione	Consiglieri CDA
D	20	BARAGALLA	3.654	2
D	21	BELVEDERE	4.184	2
D	22	BUCO DEL SIGNORE	7.334	4
D	23	BUON PASTORE	3.123	2
D	24	CROCETTA	3.247	2
D	25	STRADA ALTA	777	2
D	26	MIGLIOLUNGO	5.460	2
D	27	PAPPAGNOCCA	3.935	2
D	28	PORTA CASTELLO	2.114	2
D	29	ROSTA NUOVA	5.585	2
D	30	S.PELLEGRINO	3.967	2
			43.380	24

ambito	numero Quartiere	denominazione Quartiere	popolazione	Consiglieri CDA
E	31	MIRABELLO	2.415	2
E	32	OSPIZIO	6.429	4
E	33	S. MAURIZIO	3.931	2
E	34	PORTA S. PIETRO	2.468	2
E	35	VILLAGGIO STRANIERI	5.826	2
			21.069	12
ambito	numero Quartiere	denominazione Quartiere	popolazione	Consiglieri CDA
F	36	BAGNO	2.953	2
F	37	CASTELLAZZO	330	2
F	38	CORTICELLA	728	2
F	39	GAVASSETO	1.166	2
F	40	MARMIROLO	897	2
F	41	MASONE	1.662	2
F	42	RONCADELLA	417	2
F	43	SABBIONE	651	2
			8.804	16
ambito	numero Quartiere	denominazione Quartiere	popolazione	Consiglieri CDA
G	44	GAVASSA	2.564	2
G	45	MANCASALE	1.434	2
G	46	MASSENZATICO	3.671	2
G	47	PRATOFONTANA	1.034	2
G	48	SESSO	4.528	2
			13.231	10
ambito	numero Quartiere	denominazione Quartiere	popolazione	Consiglieri CDA
H	49	GARDENIA	1.631	2
H	50	PORTA S. CROCE	117	2
H	51	S. PROSPERO ST.	4.773	2
H	52	S. CROCE	4.365	2
H	53	TONDO	2.884	2
H	54	TRIBUNALE	3.441	2
			17.211	12
ambito	numero Quartiere	denominazione Quartiere	popolazione	Consiglieri CDA
CS	55	CENTRO STORICO	11.126	8
TOTALI	55		172.371	124



Reggio Emilia
città
delle persone